

RESOCONTO STENOGRAFICO

109.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	9145	PRESIDENTE	9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9158, 9160, 9161, 9163, 9165, 9166, 9167, 9168, 9173, 9177, 9178, 9179, 9180
Disegni di legge:		ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	. 9152, 9167, 9168
(Annunzio)	9145	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	. . 9147, 9178, 9179
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	9158	BECCHETTI ITALO (DC) 9163
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		BOSCO BRUNO (DC) 9149
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).		BOTTA GIUSEPPE (DC), <i>Presidente della Commissione</i> 9165, 9166
		CAFARELLI FRANCESCO (DC) 9175
		COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) 9160
		CRUCIANELLI FAMIANO (Misto-PDUP)	. . . 9167
		FERRARINI GIULIO (PSI) 9165
		GEREMICCA ANDREA (PCI) 9149
		GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	. . 9152, 9167, 9177, 9179

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

PAG.	PAG.
PIERMARTINI GABRIELE (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> per la maggioranza . . . 9147, 9152, 9153, 9166, 9167, 9177, 9178, 9179	Interrogazioni e interpellanze: (Annunzio) 9181
ROCELLI GIANFRANCO (<i>DC</i>) .9153, 9158, 9177	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 19-23 marzo 1984: (Approvazione) 9180
RONCHI EDOARDO (<i>DP</i>) 9161, 9167	Per lo svolgimento di una interrogazio- ne a risposta in Commissione e per la risposta scritta ad una interro- gazione:
SAPIO FRANCESCO (<i>PCI</i>) 9165	PRESIDENTE 9180, 9181
SATANASSI ANGELO (<i>PCI</i>) 9157	MIGLIASSO TERESA (<i>PCI</i>) 9180
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) . . . 9147, 9151, 9161, 9167, 9168, 9180	Votazione segreta 9168
Proposte di legge:	Ordine del giorno della prossima sedu- ta 9181
(Annunzio) 9145	
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 9146, 9158	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . 9180	
(Ritiro) 9146	
Proposta di legge costituzionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente) 9146	

La seduta comincia alle 10.

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Aniasi, Balzamo, Guido Bernardi, Dal Castello, Dell'Andro, Fincato Grigoletto, Matteoli, Mundo, Muscardini Palli, Patria, Sospiri, Vernola, Viscardi e Zurlo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 15 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORSI: «Modifica dell'articolo 28 del codice della navigazione» (1431);

GARAVAGLIA ed altri: «Concessione di contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale» (1432);

PICCOLI ed altri: «Interventi urgenti e straordinari diretti ad assicurare nel 1984, e comunque entro 12 mesi, la sopravvivenza nel 1984 di almeno tre milio-

ni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo nelle regioni dei paesi in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità» (1433);

FIORI: «Norme per il trasferimento di alcuni beni del patrimonio dello Stato dalla amministrazione della difesa agli Istituti autonomi case popolari ed aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, per la costruzione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate» (1434);

STEGAGNINI: «Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico» (1435);

SODANO ed altri: «Norme sul risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione del Lazio» (1436);

FAUSTI: «Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans» (1437);

ABETE ed altri: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente disciplina del credito agevolato al settore industriale» (1438);

PIREDDA: «Istituzione in Sardegna dell'Istituto superiore di educazione fisica» (1439);

FONTANA ed altri: «Modifiche alle norme

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

concernenti le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (1440);

LODA ed altri: «Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato» (1441);

PIREDDA: «Norme sul collocamento in aspettativa dei membri del Parlamento, dei consiglieri regionali, dei presidenti di amministrazioni provinciali e dei sindaci di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti» (1442);

ABETE ed altri: «Norme a tutela del consumatore in materia di produzione e di commercializzazione di materie plastiche e loro manufatti» (1443).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 15 marzo 1984 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei trasporti:

«Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi» (1428);

dal Ministro della sanità:

«Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi all'assistenza psichiatrica» (1429);

dal Ministro delle finanze:

«Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria» (1430).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Carlotto ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

CARLOTTO ed altri: «Modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» (859).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

RUSSO FRANCO ed altri: «Norme in materia di minoranze linguistiche» (1174) (con parere della II, della IV, della V, della VIII, IX e della X Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TRAN-
TINO ed altri: «Abrogazione della XII e XIII disposizione transitoria della Costituzione» (1328);

IV Commissione (Giustizia):

ARMELLIN ed altri: «Ordinamento della professione di psicologo» (198) (con parere della I, della V, della VI, della VIII e della XIV Commissione);

SANGUINETI ed altri: «Modifiche all'ordinamento della professione di geologo» (1223) (con parere della I, della V, della VI, della VIII, della IX e della XII Commissione);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

VI Commissione (Finanze e tesoro):

FIORI: «Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente l'ordine di Vittorio Veneto» (1345) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

GARGANI ed altri: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola» (825) (con parere della I e della V Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

VENTRE ed altri: «Disciplina della professione di terapeuta della riabilitazione e norme per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione» (1003) (con parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione);

GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: «Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici» (1160) (con parere della I, della III, della IV e della XII Commissione).

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 21.

Dobbiamo ora passare alla votazione del subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1 e dell'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, proporrei di accantonare la votazione dell'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01 e del relativo subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1, nonché l'esame dell'articolo 22, perché siano discussi complessivamente, stante la loro connessione. Avremo modo, con tale accantonamento, di approfondire bene le tematiche in essi contenute.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, ha inteso la proposta del relatore?

FRANCO BASSANINI. Non sono contrario all'accantonamento, signor Presidente, se questo è motivato — come il relatore ha sottolineato — da esigenze di approfondimento, proprio perché ritengo che la questione sia di notevole importanza. Si tratta di affermare, per la prima volta nella nostra legislazione, il principio che una serie di interventi edilizi interni alle abitazioni non richiedono forme di controllo preventivo, perché sono inclusi tra quegli interventi che sicuramente non hanno incidenza sull'interesse pubblico, sull'assetto urbanistico, sulle questioni che hanno rilevanza per la configurazione delle città. Da questo punto di vista, la modifica ha una grande importanza per la semplificazione e lo snellimento delle procedure. Quindi, le esigenze di approfondimento prospettate vanno sicuramente soddisfatte.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, onorevole Tassi, concordano con la proposta del relatore?

CARLO TASSI. Signor Presidente, siamo d'accordo con la proposta formulata dal relatore sempre che, pur accantonando l'articolo aggiuntivo 21.01, il subemenda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

mento Pazzaglia 0.21.01.1 e l'articolo 22, si concluda in giornata l'esame degli articoli del capo III del progetto di legge, così da poter discutere nella prossima settimana solo ed esclusivamente il capo IV, che è quello relativo al condono per l'abusivismo passato. Tutto questo, per poter avere una intera settimana da dedicare all'esame di una parte del progetto di legge, che è particolarmente delicata ed importante.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la rapidità dei lavori non dipende dalla Presidenza che, in un certo modo, è obbligata a seguire un determinato itinerario. Pregiudizialmente, non avrei alcuna difficoltà a che la sua richiesta venga soddisfatta, ma non va dimenticato che in gran parte il nostro *iter* dipende dalla Commissione.

Onorevoli colleghi, ritengo che se non vi sono obiezioni, la proposta del relatore per la maggioranza possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

(Demolizione di opere).

«In tutti i casi in cui la demolizione debba avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su perizia tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

I relativi lavori saranno affidati per trattativa privata ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, indicate in numero variabile tra cinque e dieci dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

Qualora la trattativa privata abbia esito negativo, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale degli appaltatori, se i lavori, per la loro difficoltà, non siano eseguibili in gestione diretta.

Il rifiuto da parte dell'impresa all'esecuzione dei lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I relativi lavori sono affidati per trattativa privata ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori; *conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole: albo nazionale degli appaltatori, con le seguenti: albo nazionale dei costruttori.*

23. 1.

ROCELLI, CARIA, ERMELLI CUPELLI,
FERRARINI, FACCHETTI.

Al secondo comma, dopo le parole: saranno affidati aggiungere la seguente: anche.

23. 2.

SATANASSI, ALBORGHETTI, SAPIO,
BOSELLI.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per la loro difficoltà.

23. 3.

BOSELLI, ALBORGHETTI, SAPIO, GEREMICCA.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro 90 giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

23. 01.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI,
SAPIO, GEREMICCA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Ha chiesto di parlare sull'articolo 23 e sul complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso riferiti l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Noi siamo favorevoli all'articolo 23, che disciplina l'ipotesi di demolizione delle opere abusive, da parte dei comuni ed a carico dei costruttori. Come i colleghi avranno constatato, il nostro gruppo ha presentato l'emendamento Satanassi 23.2 tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole:

«I relativi lavori saranno affidati», e prima delle successive parole: «per trattativa privata ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee», l'avverbio «anche»; questo per sottolineare che non necessariamente si debba ricorrere alla trattativa privata, in quanto possono anche essere esperite gare per l'affidamento dei lavori di demolizione urgente. Voglio al riguardo svolgere qualche considerazione, sulla base dell'esperienza di un comune come quello di Napoli, che in materia può essere senz'altro utile. Da parte di quella amministrazione comunale, come è noto, sono state disposte infatti, negli ultimi due anni, 400 demolizioni di edifici abusivi, al momento stesso della loro realizzazione o comunque prima che venissero abitati. Questi interventi hanno anche prodotto reazioni, incontrato difficoltà: l'esperienza, soprattutto, insegna che, a Napoli, come negli altri centri del Mezzogiorno, quando si eseguono interventi di tale natura, si ricorre spesso, da parte dei costruttori abusivi, ad azioni di intimidazione nei confronti delle imprese incaricate dal comune di procedere alle demolizioni. Questo spiega anche il significato del terzo e del quarto comma dell'articolo 23 in esame, che potrebbero apparire (a coloro che non hanno particolari conoscenze di certe zone del paese) pleonastici ed eccessivi, in quanto dispongono che, in caso di esito negativo della trattativa privata, il sindaco ne dia notizia al prefetto, che provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, o tramite impresa iscritta all'albo nazionale degli appaltatori; in caso di ri-

fiuto da parte dell'impresa stessa ne viene disposta la sospensione dall'albo per un anno. Questa norma è appunto riferita a certe zone particolarmente calde per quanto concerne l'abusivismo edilizio. Del resto, non abbiamo difficoltà a dire che a Napoli, in alcuni casi, è dovuto intervenire il genio militare per procedere alle demolizioni, dato il clima di intimidazione che si era creato.

Mi auguro che la Commissione e l'Assemblea vogliano accogliere il predetto emendamento al secondo comma: se è vero, infatti, che la caratteristica dei lavori di demolizione, specie con riferimento ad edifici in fase di realizzazione (ricordo che a Napoli si è spesso intervenuti sulla base dell'articolo 219 del codice di procedura penale, cioè all'inizio stesso della costruzione abusiva), è quella dell'estrema urgenza, è anche vero che un comune potrebbe essere in grado di indire delle gare per affidare, per lunghi periodi di tempo (ad esempio sei mesi), il compito di provvedere, in singole zone della città, alle demolizioni necessarie, come si farebbe se si trattasse di lavori di manutenzione, aprendo tali gare a tutte le imprese iscritte all'albo nazionale.

Concludo ribadendo che, nell'auspicio dell'accoglimento del nostro emendamento Satanassi 23.2, il nostro giudizio sull'articolo 23 è favorevole, poiché riteniamo che dare indicazioni e supporti normativi all'azione repressiva dei comuni, quando questa sia necessaria, significa dare un importante contributo ai comuni stessi nella loro difficile azione contro l'abusivismo edilizio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruno Bosco. Ne ha facoltà.

BRUNO BOSCO. Non vi è chi non comprenda in questa aula, nell'ambito della maggioranza o dell'opposizione, l'importanza fondamentale dell'articolo 23 nell'economia generale del provvedimento che stiamo discutendo: un articolo che riguarda la demolizione delle opere abusive e che è stato inserito nel testo in Commissione, su mia proposta, fatta propria

da tutta la maggioranza, poiché, ed è una grave lacuna, il testo del Governo con contemplava alcuna norma che desse nella concretezza la possibilità all'autorità pubblica di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, allorché le opere abusive non siano sanabili e quando offendano in maniera irreversibile l'ordine ed il programma che il comune determina per il proprio territorio. Una omissione, questa, che era stata anche dell'opposizione, che non aveva saputo riscontrare ancora in quel momento quale era il punto fondamentale della non osservanza e della non applicazione delle leggi precedenti.

Senza questo articolo rimarrebbero pure affermazioni di principio e di speranza le prescrizioni del secondo comma dell'articolo 3, che riguarda le opere senza titolo su aree vincolate, dell'articolo 4, del comma quarto e quinto dell'articolo 6, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, tutte norme che abbiamo già approvato; ed anche quelle che andremo ad approvare nel capo IV che riguardano il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, e sempre che ci si trovi in presenza di costruzioni non recuperabili e di costruzioni — purtroppo ve ne saranno — per le quali non sarà richiesta la sanatoria.

Questo è il fulcro della legge che dà serietà e credibilità alla volontà espressa dal Parlamento, il quale, non vi è dubbio, oggi afferma che le violazioni del territorio debbono finire, che il suo uso deve essere razionale ed armonico e che l'interesse, pur legittimo, dei singoli deve essere armonizzato e coerente con quello della collettività, che si esprime attraverso gli strumenti urbanistici predisposti dai comuni.

Questa è una norma necessaria perché quelle precedenti, di analogo significato e finalizzazione, pur avendo espressioni accettabili sul piano giuridico-amministrativo, non avevano una buona e facile praticabilità procedurale, non solo per i complessi meccanismi da mettere in atto, ma anche per le interferenze legittime tra i vari passaggi, che rendevano il risultato finale della demolizione dubbio, difficile e quanto meno lontano nel tempo, e quin-

di con la perdita dell'efficacia psicologica dell'immediatezza sull'opinione pubblica, attivava altresì tensioni, tentazioni molteplici di interferenze e diluizioni di responsabilità.

L'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 infatti richiedeva una diffida del sindaco, il parere della sezione urbanistica regionale, che, tra l'altro, era un elemento estraneo a chi aveva la responsabilità diretta della gestione del territorio, e poi l'ordine di demolizione a spese del contravventore.

L'articolo 15 della legge-Bucalossi del 1977 affermava ancora più confusamente questa procedura, perché al comma terzo prevedeva che «l'opera abusiva deve essere demolita a cura e spese del proprietario, quando si tratti di difformità totale o assenza di concessione ed entro il termine fissato dal sindaco», mentre l'articolo 8 prevedeva che «l'opera deve essere demolita a spese del costruttore», il comma 11 diceva «a spese del concessionario» e solo l'articolo 13, allorché ci si trova in presenza di lesione di rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, ma con opere sorte su suoli di proprietà dello Stato, in mancanza della demolizione da parte del costruttore, prevede l'intervento del comune con il recupero delle spese.

Tutte e due le leggi hanno dimostrato, in fase applicativa, notevoli difficoltà operative ed è notorio che la norma della demolizione nella legislazione vigente ha funzionato pochissimo, sia per reprimere l'abuso consumato, sia per costituire deterrente al suo concepimento.

Onorevoli colleghi, non sono tanto sprovveduto da non capire che, molte volte, dietro la difficoltà della legge si è nascosta la cattiva volontà dell'amministratore a non operare, ma è pur vero che lo stesso, tante volte, con le interpretazioni e le indagini, è stato sottoposto a stressanti momenti di tensione, e a perdite di tempo che lo hanno messo nella condizione psicologica di respingere una norma configurabile più come cattiveria del sindaco, dinanzi all'opinione pubblica, che come un civile mezzo di difesa della comunità.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Chi vi parla ha sudato le proverbiali sette camicie nel lontano 1963, da amministratore comunale, per demolire due fabbricati che si erano cominciati a costruire in difformità da un piano regolatore generale adottato, per convincere la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, allora competente per la procedura, della necessità, della legittimità e dell'urgenza di procedere. Questo per non parlare delle difficoltà opposte dai terzi nel complesso della vicenda, specie per la parte tecnica, nell'organizzazione del cantiere e per l'operazione vera e propria della demolizione; difficoltà che vanno dalla dichiarazione di non competenza di funzionari di strutture pubbliche, alla diserzione delle imprese dalle gare o dalle licitazioni private per l'affidamento dei lavori. In prospettiva, per molte zone del paese, sulla salvaguardia di certo abusivismo, c'è l'ombra della malavita organizzata — mafia, camorra, *'ndrangheta*, come volete — che minaccia, ricatta, attenta alla incolumità e ai beni degli amministratori.

Ecco la ragione storica e la filosofia giustificante dell'articolo che è semplice, lineare, comprensibile ed applicabile. Soggetto primario è il sindaco, protagonista, per altro, di tutta la legge, il quale dispone la demolizione, dopo che la giunta abbia approvato la perizia tecnico-economica, anche a garanzia dell'abusivo, chiamando direttamente l'esecutore, attraverso trattativa privata con un numero massimo di dieci imprese, indicate dal provveditorato alle opere pubbliche. Nel caso resti infruttuoso questo procedimento per il rifiuto delle imprese, è il prefetto che si sostituisce al sindaco, provvedendo o con i mezzi della pubblica amministrazione, o tramite impresa, alla demolizione; se l'impresa non accetta, è prevista la sospensione dall'albo per un anno.

Io ritengo, signor Presidente, che questo articolo sia anche educativo, nella sua drammaticità, e indirizzato a formare veramente una coscienza urbanistico-edilizia, a garanzia vera e profonda del territorio, inteso nella sua interezza.

Noi della maggioranza, al di là di tutte le polemiche e delle discussioni qui fatte,

per molti aspetti infruttuose, desideriamo dare il nostro contributo perché questa legge sia veramente un segno del modo in cui si vuole in futuro trattare il territorio in questa nostra Italia (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, perché questo articolo e la norma che esso contiene possano essere il segno di purificazione, testé indicato dal collega Bosco, penso che innanzitutto la norma dovrebbe rispondere a criteri di minima leggibilità e comprensibilità. Ecco perché, francamente, anche se nel complesso posso essere d'accordo con lo spirito della norma, non riesco a capire come ci possa essere una «perizia» e non una «valutazione» tecnico-economica, approvata dalla giunta comunale.

In quest'aula da parte delle sinistre, e anche della democrazia cristiana, ci si erge molto spesso, verbalmente, a custodi delle prerogative degli enti locali. Non vedo per quale motivo, con una norma scritta nella disattenzione, anche lessicale, si voglia espropriare il consiglio comunale della possibilità e del diritto-dovere di controllo sulle delibere della giunta comunale.

Credo pertanto che anche la Commissione concorderà sull'opportunità di riscrivere questo articolo sostituendo alla parola «perizia» la parola «valutazione», e all'espressione «giunta comunale» «il comune», nel suo complesso. Non stiamo infatti approvando la riforma della legge comunale e provinciale, e pertanto non ha senso che espropriamo il consiglio comunale del suo dovere di controllo sull'attività della giunta.

Non si comprende poi per quale motivo le imprese, cui devono essere affidati i lavori di demolizione, debbano essere indicate dal provveditore regionale alle opere pubbliche in numero variabile tra 5 e 10. Vi immaginate che cosa succederà nel paesino dell'alta Carnia citato ieri, che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

conta solo 108 abitanti? Come faranno a trovare queste 5 imprese? D'altro canto, che significato può avere questa indicazione in una metropoli come Milano, Roma o Napoli?

L'ultimo comma dell'articolo 23 prevede che «il rifiuto da parte dell'impresa all'esecuzione dei lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno»; ma se il rifiuto è giustificato, signor Presidente? Se si tratta di una impresa individuale ed il titolare muore? Sappiamo tutti che la morte dell'imprenditore non comporta la immediata liquidazione dell'impresa individuale, tant'è che l'imprenditore morto può essere dichiarato fallito entro un anno dalla sua morte. Mi sembra che sia giusto prevedere delle sanzioni per gli inadempienti, ma nel caso di un rifiuto ingiustificato.

Per queste ragioni, il gruppo del Movimento sociale italiano ritiene che la Commissione debba rivedere tecnicamente, diciamo pure in sede di coordinamento, l'articolo 23, compreso l'ultimo comma, rispetto al quale, come ho già detto, non è possibile prevedere che si proceda anche nei confronti dell'imprenditore che giustamente rifiuta la demolizione, magari perché tecnicamente o momentaneamente non in grado di eseguirla; una tale previsione, infatti, significa veramente pretendere di superare quel brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*, che credo sia una sintesi di buon senso giunta dall'epoca romana fino a noi, almeno fino alla eventuale approvazione del quarto comma di questo articolo senza la modifica da noi proposta (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 23?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Rocelli 23.1, Satanassi 23.2, Boselli 23.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Palmi Lattanzi 23.01, quest'ultimo a condizione che il termine di 90

giorni sia sostituito da quello di 120 giorni. La Commissione accoglie inoltre alcuni suggerimenti dell'onorevole Tassi.

A tal fine propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: perizia con la seguente: valutazione.

23. 4.

LA COMMISSIONE.

Al secondo comma, sostituire le parole: in numero variabile tra cinque e dieci con le seguenti: in numero di almeno cinque.

23. 5.

LA COMMISSIONE.

Al terzo comma, dopo la parola: rifiuto aggiungere la seguente: ingiustificato.

23. 6.

LA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. I presentatori dell'articolo aggiuntivo Palmi Lattanzi 23.01, accettano la modifica proposta dalla Commissione, testé enunciata dal relatore?

GUIDO ALBORGHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza ed accetto gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento dal relatore, onorevole Piermartini, e dall'onorevole Rocelli, a proposito dell'emendamento Rocelli 23.1. Tale emendamento è interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 23: il relatore ha accettato l'emendamento, pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

ponendo però ai presentatori dell'emendamento delle modifiche alla seconda parte del secondo comma; il che farebbe supporre che non ha accettato l'emendamento Rocelli 23.1, interamente sostitutivo del secondo comma.

Chiedo in proposito un chiarimento all'onorevole Rocelli e alla Commissione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Si deve intendere che con l'emendamento Rocelli 23.1 si mira a sostituire soltanto le prime tre righe del secondo comma dell'articolo 23, nel testo della Commissione, non incidendo sulla seconda parte del secondo comma.

GIANFRANCO ROCELLI. Concordo con il chiarimento del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole relatore, lei accetta l'emendamento Rocelli 23.1 per quanto riguarda la prima parte del secondo comma, ferma restando la seconda parte, che viene modificata nel senso da lei indicato.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 23.4 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santanassi 23.2, da intendersi quale subemendamento all'emendamento Rocelli 23.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 23.1, nel testo così modificato (e sostitutivo della prima parte del secondo comma dell'articolo, fino alle parole «fi-

nanziariamente idonee»), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bosselli 23.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Palmi Lattanzi 23.01, con la modifica proposta dal relatore per la maggioranza.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24, che è del seguente tenore:

(Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni).

«Le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione delle varianti per il recupero urbanistico di insediamenti abusivi, che sono consentite a condizione che:

a) sussista la possibilità di realizzare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione;

b) l'insediamento abbia una rilevanza sociale ed economica, da valutare in riferimento alla sua utilizzazione, tale da giustificare il recupero;

c) gli insediamenti non contrastino con gli interessi di carattere artistico, sto-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

rico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

d) sia possibile un razionale inserimento dell'insediamento nel territorio e nell'organismo urbano.

La legge regionale stabilisce altresì:

1) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

2) i casi in cui l'adozione delle varianti è obbligatoria e quindi non sottoposta ad autorizzazione regionale;

3) in quali casi si deve imporre la formazione di consorzi o comparti obbligatori fra proprietari di aree e manufatti ai fini della ripartizione di oneri o vantaggi derivanti dall'attuazione della variante;

4) la formazione di un piano finanziario di massima;

5) i casi in cui la misura degli oneri di urbanizzazione può essere ridotta e il pagamento può ulteriormente essere rateizzato, in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla localizzazione dell'intervento, purché i proprietari si impegnino mediante convenzioni o atto unilaterale d'obbligo a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune.

In mancanza delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 35, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei criteri di cui al primo comma.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano con proprie leggi le sanatorie delle situazioni abusive. Continuano ad appli-

carsi in ogni caso le norme previste dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La sanatoria può applicarsi solo a casi di edificazione abusiva sorta ad opera di soggetti in evidenti condizioni di necessità e con reddito non superiore a quello previsto per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

24. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI,
MAGRI, SERAFINI.

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

(Piani di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi).

Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con proprie leggi la formazione da parte dei comuni di piani di recupero urbanistico delle zone edificate abusivamente.

Tali piani devono avere le caratteristiche di strumenti operativi di intervento e producono gli effetti dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e devono prevedere:

- 1) le demolizioni necessarie;
- 2) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie;
- 3) il disegno della rete viaria;
- 4) gli interventi di ripristino dei luoghi;
- 5) gli interventi di recupero del degrado edilizio;
- 6) gli interventi edilizi di riassetto e ricucitura delle zone;
- 7) le dotazioni di verde pubblico;
- 8) gli immobili da acquisire al demanio pubblico;
- 9) le opere abusive sanabili;
- 10) un piano finanziario di massima;
- 11) le conseguenti variazioni alle de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

stinazioni previste dal piano regolatore generale.

Il recupero urbanistico delle zone edificate abusivamente è possibile a condizione che:

a) sussista la possibilità di realizzare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione;

b) l'insediamento abbia una rilevanza sociale ed economica, da valutare in riferimento alla sua utilizzazione, tale da giustificare il recupero;

c) gli insediamenti non contrastino con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, idrogeologico.

La legge regionale stabilisce altresì:

1) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti;

2) i casi in cui l'adozione delle varianti è obbligatoria e quindi non sottoposta ad autorizzazione regionale;

3) in quali casi si deve imporre la formazione di consorzi o comparti obbligatori fra proprietari di aree e manufatti ai fini della ripartizione di oneri o vantaggi derivanti dall'attuazione della variante;

4) la formazione di un piano finanziario di massima;

5) i casi in cui la misura degli oneri di urbanizzazione può essere ridotta e il pagamento può ulteriormente essere rateizzato, in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla localizzazione dell'intervento, purché i proprietari si impegnino mediante convenzioni o atto unilaterale d'obbligo a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza delle leggi regionali di cui al presente articolo, previa adozione di una delibera quadro che stabilisca i criteri, i comuni procedono, sulla base delle richieste di

sanatoria e delle eventuali ulteriori opere abusive accertate, alla adozione dei piani di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi.

24. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Le varianti dovranno tener conto dei seguenti obiettivi:

a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

La legge regionale stabilisce altresì:

1) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

2) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;

3) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;

4) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;

5) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;

6) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;

7) la definizione degli oneri di urba-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

nizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento — anche mediante atto unilaterale d'obbligo — da parte dei proprietari degli immobili.

Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione non abbia emanato le norme previste dal presente articolo, i comuni possono procedere alla formazione e adozione delle varianti per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma.

24. 6.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO,
PICCHETTI, MANNINO ANTONI-
NO, MACIS, SATANASSI.

Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine la parola: archeologico.

24. 7.

ALBORGHETTI, POLESSELLO, SAPIO,
FABBRI, BOSELLI.

Al secondo comma, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) i criteri ai quali devono attenersi in zona sismica i comuni nella formulazione dei piani di recupero urbanistico anche in deroga alla prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni.

24. 5.

COLUMBA.

Al secondo comma, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) i criteri ai quali devono attenersi i comuni in relazione alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona

dichiarata sismica.

24. 8.

POLESSELLO, ALBORGHETTI, SAPIO,
FABBRI, BOSELLI.

Sopprimere il terzo comma.

24. 3.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SE-
RAFINI, MAGRI.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: Possono conseguire la concessione in sanatoria immediatamente le costruzioni di impianti destinati ad attività industriali, agricole, turistiche, commerciali, artigianali, sportive, religiose e di culto, purché le relative aree siano state inserite o previste in strumenti urbanistici (varianti e piani regolatori generali) approvati dai comuni entro il 30 settembre 1983.

24. 4.

MALVESTIO, TRAPPOLI, RIZZI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

I comuni che procedono alla adozione delle varianti di cui al presente articolo devono contestualmente provvedere, ancorché non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero procedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

I comuni non dotati, alla data di entrata in vigore della presente legge, di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, non possono rilasciare concessioni in sanatoria per opere incluse nelle perimetrazioni di insediamenti abu-

sivi, prima della adozione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, e dovranno inoltre, in sede di adozione dello strumento urbanistico, prevedere espressamente il recupero urbanistico dei nuclei edilizi preventivamente individuati e perimetrati.

24. 01.

SAPIO, ALBORGHETTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, CHELLA, FABBRI, JOVANNITTI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 24 e sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente, colleghi deputati, con l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo 15.01, le regioni sono state messe in grado di dotarsi di rilievi aerofotogrammetrici, che consentiranno l'aggiornamento delle scritture catastali e dunque una migliore conoscenza del territorio ai fini della prevenzione dell'abusivismo.

Diventa così più agevole per le regioni anche dotarsi di strumenti urbanistici tesi a quel recupero dell'abusivismo di cui si parla in questo articolo 24, che reca norme in materia di poteri normativi alle regioni, in ordine alle varianti, ed agli strumenti urbanistici. Il gruppo comunista ha presentato l'emendamento Gericca 24.6, interamente sostitutivo dell'articolo 24, che risulta più chiaro ed evita che la normativa regionale, quale è precisata dall'articolo, limiti e condizioni gli spazi di intervento dei comuni, per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Come già accaduto lungo l'iter del progetto di legge, la norma contenuta in questo articolo privilegia gli aspetti edilizi mentre, col nostro emendamento, intendiamo affidare alle regioni, anche in questo caso, criteri ed obiettivi che privilegino il territorio, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'arredo urbano anche e soprattutto quando si tratta di recupero dell'abusivismo, cioè di aree

edificate senza alcun disegno o progetto.

Intendiamo affidare alle regioni criteri generali senza vincoli *a priori*, avendo presente che il recupero deve sempre raccordarsi con un disegno di insieme dell'uso del territorio, della sua massima produttività sociale e culturale; in assenza di legislazione regionale, riteniamo che i comuni possano procedere alla formazione ed all'adozione di varianti per il recupero degli insediamenti abusivi nel rispetto appunto di criteri generali, per superare inadeguatezze o ritardi per il contenzioso fra comune e regione (purtroppo diffuso nel nostro paese), o diversità di valutazioni politiche e sociali sul fenomeno dell'abusivismo, come si è configurato in quella realtà comunale o nell'altra, sempre nell'ambito della regione. Se il recupero è un fatto non solo urbanistico, ma anche di valenza sociale (mi riferisco alle borgate-satelliti delle grandi città), certamente la regione deve essere libera di legiferare, senza essere condizionata da riferimenti normativi troppo particolareggiati, ciò che, appunto, sta accadendo con l'articolo 24.

Il comune deve essere tutelato da interferenze di segno negativo e deve essere posto in grado (con una legge anche qui indicativa) di dotarsi di strumenti di recupero urbanistico quando soprattutto la valenza sociale del fenomeno richiede tempestività ed autorevolezza. Riteniamo anche non corretto il contenuto del punto 5) dell'articolo 24, dove la regione è invitata, con propria legge, a definire i casi in cui la misura degli oneri e la rateizzazione del pagamento possano attuarsi, quando i proprietari si impegnino a convenzioni, a prezzi di vendita, a canoni di locazione concordati con i comuni. È una norma troppo particolareggiata, che non può essere definita neppure nell'ambito regionale, per la diversità dell'abusivismo fra centri grandi e piccoli, urbani ed agricoli, fra territori collinari, montani, rivieraschi, turistici.

Signor Presidente, proponiamo di limitare in questo campo l'intervento della legge alle modalità di pagamento degli

oneri ed al convenzionamento, punto e basta, senza addentrarci nei particolari perché saranno le singole realtà comunali, entro un disegno di generale orientamento a scala regionale, a definire di volta in volta le migliori soluzioni. Evitiamo di imbrigliare le autonomie locali perché volendo imbrigliare l'abusivismo, rischiamo di togliere poteri e possibilità di azione alle autonomie locali. Vogliamo che le autonomie locali possano operare entro binari definiti quando invece, sulla base di principi generali, le regioni ed i comuni possono definire normative particolareggiate aderenti alle singole e variegate realtà. Ecco perché riteniamo che le regioni debbano essere chiamate non solo alla formazione — come è sancito malamente in questo articolo —, ma anche all'adozione ed all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Che cosa significa affermare che le regioni sono chiamate alla formazione degli strumenti urbanistici? Sono chiamate ad adottare le varianti, ma varianti a che cosa? Al piano regolatore generale? Al piano territoriale? Al regolamento edilizio? Al regolamento igienico-sanitario? Non si capisce la logica di tutto ciò, per cui il nostro emendamento vuole concorrere ad una formulazione corretta, dal punto di vista letterale, dell'articolo 24 e ad una chiara definizione delle competenze regionali, oltre che ad attribuire poteri sostitutivi ai comuni, in assenza della legge regionale: il nostro emendamento lo proponiamo all'Assemblea per la sua coerenza e linearità.

Colgo l'occasione anche per soffermarmi brevemente sul nostro articolo aggiuntivo 24.01. Con esso intendiamo affidare ai comuni il compito di procedere all'adozione delle varianti, di cui appunto all'articolo 24, le quali devono contestualmente provvedere alla formazione dei piani di zona, oppure agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. Noi riteniamo altresì che i comuni non dotati, alla data di entrata in vigore della presente legge, di piani di fabbricazione, non possano rilasciare concessioni in sanato-

ria per opere esclusive, incluse cioè nella perimetrazione di insediamenti abusivi, prima della adozione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. Intendiamo ancora una volta porre in evidenza l'aspetto programmatico della gestione territoriale ed il soggetto deve essere la realtà, il tessuto connettivo del comune e non solo il cittadino o il singolo abusivo. Sottoponiamo quindi anche questo nostro articolo aggiuntivo alla valutazione positiva dell'Assemblea (*Applausi all'estrema sinistra*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

ALBERINI: «Abrogazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente la menzione, nel certificato di buona condotta, dell'astensione dal diritto di voto nelle elezioni politiche» (1358) (*con parere della II e della IV Commissione*);

X Commissione (Trasporti):

«Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» (1327) (*con parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi decorre un mese dall'inizio della discussione su questo disegno di legge e purtroppo dobbiamo constatare che siamo giunti solo

all'inizio del capo III. In questo mese abbiamo esaminato più di 200 tra emendamenti e subemendamenti, dopo che si erano tenute circa 15 riunioni della Commissione lavori pubblici. Dico questo, quale premessa del mio brevissimo intervento, perché credo che occorra tirare le orecchie ai cronisti della RAI che, puntualmente ogni giorno al telegiornale, ci propinano un ottimismo che non è presente in quest'aula. Essi diffondono una prospettiva di sollecita approvazione che non corrisponde alla realtà, in quanto a tutt'oggi permane una contrapposizione rigida tra maggioranza ed opposizione.

Ciò premesso, debbo tuttavia osservare, in riferimento alla questione in esame, che il capo terzo del disegno di legge in discussione — relativo al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi — si sostanzia in due articoli: il 24, che determina i principi a cui la legge regionale dovrà adeguarsi per regolare gli interventi di recupero, il 25, che specifica facoltà ed obblighi dei comuni nel procedere agli adempimenti conseguenti.

Il mio intervento riguarda il primo dei due articoli suddetti, contro il quale, anche ora, per bocca dell'onorevole Stanassi, è stata sollevata un'eccezione di presunta incostituzionalità, sostenendo da un lato l'eccessivo dettaglio dei principi da esso fissati e dall'altro la lesione e la eccessiva invadenza delle competenze delle autonomie locali. Non mi soffermerò su quest'ultima situazione, poiché mi sembra di aver già sufficientemente argomentato in proposito nei miei interventi nella discussione generale del disegno di legge. Tuttavia non posso esimermi dal dire che, a mio giudizio, tali critiche sono veramente pretestuose ed in contraddizione tra di loro. Per intervenire al riguardo dovremo pur scendere nel dettaglio! Di conseguenza dirò che il primo comma fissa le condizioni ricorrendo le quali è consentita l'adozione di variante agli strumenti urbanistici. Tutte le condizioni elencate alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* riguardano valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnico-politica delle amministrazioni e si limitano a fissare principi generalissimi:

possibilità di una soddisfacente dotazione di opere urbanistiche, rilevanza economico-sociale dell'insediamento da sanare, mancato contrasto con interessi storico-artistici ed ambientali, nonché possibilità di un razionale inserimento nel tessuto urbano.

Sono queste le condizioni necessarie per ottenere la variante. A questo proposito dirò che sarà conveniente chiarire il testo della lettera *a* modificando quella condizione di incertezza che determina la affermazione... «sussista la possibilità di realizzare...», e sostituendola con l'espressione seguente, più appropriata: «... che sono consentite a condizione che si realizzi una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione».

Dove sia poi l'eccessiva pregnanza di queste condizioni non mi riesce di vedere, tant'è che l'emendamento successivo che è stato presentato all'articolo 29 (il 29.1, che peraltro non caldeggiò) le riproduce in buona sostanza. Ecco dove sta la contraddizione! Da una parte si afferma e si sostiene una posizione, mentre dall'altra se ne sostiene una in completa e perfetta contraddizione con la prima.

Il secondo comma dell'articolo, a sua volta, indica i contenuti minimi della legge regionale, integralmente riportati dall'emendamento che ho ricordato. Essi non solo non interferiscono con misure di dettaglio nelle competenze normative regionali, ma potranno da queste essere completate con tutte le previsioni più opportune per adeguarle alle realtà locali.

Infine, il terzo comma, che sorprendentemente l'emendamento Crucianelli 24.3 propone di sopprimere, consente ai comuni — in mancanza di leggi regionali — di adottare le varianti in questione, purché queste ultime siano assunte nel rispetto dei principi e delle condizioni suddette. Dov'è, dunque, la violazione delle competenze regionali o delle autonomie locali, onorevole Stanassi? Non traspare, invece, nel predetto emendamento soppressivo del terzo comma, proprio l'opposto, e cioè il desiderio di modificare le autonomie locali, che si vorrebbero sempre più sottomesse al dirigismo regionale

che, come l'esperienza normativa di molte regioni ha dimostrato, proprio nel campo urbanistico (e cito per tutte la legge n. 56 della regione Piemonte), è assai più pervasivo della legislazione statale?

Infine, per concludere, vorrei rivolgermi ai presentatori dell'emendamento Malvestio 24.4, per proporre, se il relatore è d'accordo, di collocare questo emendamento fra quelli all'articolo 22, dove mi sembrerebbe più correttamente inserito, trattandosi di concessioni e non di varianti, che costituiscono invece il merito dell'articolo che abbiamo in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, farò un brevissimo intervento per rilevare che l'articolo 24, che in questo momento esaminiamo e che fa parte del capo terzo, relativo al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, comporta tutte quelle valenze e tutti quegli elementi importanti di cui ho avuto già occasione di parlare ieri a proposito dello snellimento delle procedure riportate all'articolo 19.

Tutti quegli elementi, sia di natura fisica sia di natura sociale, che riguardano l'ecosistema e il sistema antropico delle diverse situazioni, vengono e devono essere valorizzati attraverso lo strumento che consente il recupero e la valorizzazione degli insediamenti abusivi. Risulta di grosso ausilio in questa circostanza avere a disposizione sia gli strumenti tecnici che quelli finanziari offerti dall'articolo 15-bis — se non erro — che fornisce la possibilità di una più immediata e particolareggiata conoscenza del territorio e fornisce anche gli strumenti finanziari per realizzarla.

Mi voglio soffermare qualche breve istante sul problema indicato sia nell'emendamento comunista sia in quello da me presentato (l'emendamento 24.5), che prende in considerazione il particolare problema costituito dalla presenza in molti comuni di abitazioni costruite

in data antecedente alla legge sismica e di abitazioni costruite in data successiva a tale legge. In particolare, è da presumere che le abitazioni abusive costruite in data posteriore alla legge n. 64 del 1974 vengano particolarmente investite da una normativa che non ne consenta in maniera categorica e assoluta la sanatoria, per il solo fatto di avere questa caratteristica.

Ora, a prescindere dalla difficoltà, che inevitabilmente sorgerebbe, di discriminare effettivamente ed esattamente tra abitazioni costruite prima della dichiarazione di sismicità della zona e abitazioni costruite dopo, difficoltà che porrebbe di fronte a questioni di accertamento non leggere, io ritengo che questo tipo di discriminazione verrebbe a costituire una sostanziale ingiustizia nei confronti degli abitanti di quelle zone. In realtà, si verrebbe ad estendere sulle nuove costruzioni, una parte delle quali purtroppo è abusiva, una tutela dell'incolumità pubblica assai più forte ed intransigente di quanto non avvenga su tutto il resto del territorio comunale.

Vorrei prospettare anche le difficoltà di un piano di recupero urbanistico ed edilizio che debba districarsi attraverso l'identificazione di quello che è accettabile dal punto di vista sismico e di quello che non lo è. Allora, sia in relazione ai piani urbanistici, per quanto previsto dalla legge n. 64 del 1974 a proposito di distanze fra edifici e di distanze tra edifici e spazi pubblici, sia alla possibilità di recupero delle singole abitazioni (di cui parleremo in sede di esame del successivo articolo 28), ritengo sia giusto che nella redazione dei piani urbanistici e nelle norme che le regioni detteranno per la realizzazione degli stessi sia offerta la possibilità di derogare in maniera organica, anche se prudente, a quelle che sono le norme stringenti della suddetta legge n. 64, al fine di rendere possibili i piani urbanistici nonché l'attuazione di un comportamento più equo nei confronti dei cittadini.

Non dobbiamo dimenticare che esistono vaste aree del nostro territorio (mi riferisco, in particolare, alla Sicilia sudo-

rientale) esposte ad altissimo rischio sismico e che non esiste un'azione di prevenzione né un'azione di consolidamento delle abitazioni, qualunque sia la loro età e qualunque sia la loro consistenza. A questo problema sarebbe forse opportuno pensare una volta o l'altra (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, si parla tanto in quest'aula di rispetto delle competenze regionali e di pretese prevaricazioni da parte del potere centrale. Io credo che l'articolo 24 debba essere considerato significativo proprio in questo ambito.

La formulazione del primo comma di tale articolo soprattutto sotto il profilo lessicale, anche se, probabilmente, non per volontà di chi ha proposto la norma, è incredibilmente negativa circa il rispetto delle competenze regionali.

È vero (lo sosteniamo e lo abbiamo con forza sostenuto fin dalla discussione dell'articolo 1) che allo Stato, per disposto dell'articolo 117 della Costituzione, è concesso il potere di attribuire principi fondamentali alle regioni, ma è anche vero che non gli è concesso di porre condizioni, onorevole relatore e colleghi della sinistra, tanto facilmente vigili, a parole, nel far rispettare le regioni.

Sentite cosa recita il primo comma: «Le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione delle varianti per il recupero urbanistico di insediamenti abusivi, che sono consentite a condizione che...». Nosignore! Voi non potete porre delle condizioni all'attività legislativa delle regioni; voi potete porre alle regioni, formalmente, correttamente e costituzionalmente, dei principi fondamentali, non delle condizioni! Ed allora chiedo che il relatore, una volta di più e con certissima pazienza, voglia recuperare il significato della legge, peraltro con il rispetto del lessico, dei concetti giuridici, e dell'articolo 117 della Costituzione, sostituendo le parole «a con-

dizione che», con le altre «in conformità ai principi fondamentali di seguito indicati». È una cosa ben diversa perché, mentre la Costituzione concede allo Stato il potere di dettare principi fondamentali, non è permesso dalla stessa di porre delle condizioni al comportamento delle regioni, dato che questo è un passaggio successivo. Il principio fondamentale, invece, è una questione preventiva. In altre parole, noi possiamo dettare i presupposti della legislazione regionale per questioni fondamentali, ma non possiamo porre delle condizioni. Crediamo che nel complesso l'articolo possa essere accettato anche da parte del gruppo del Movimento sociale italiano, ma chiediamo (ed è questa sì una condizione posta dal nostro gruppo) che sia modificata la formulazione del primo comma.

PRESIDENTE. Avverto che dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, questo capo del provvedimento richiama questioni sia istituzionali sia di primaria rilevanza. Per non aprire una discussione troppo ampia, mi limito — per altro — ad alcune osservazioni.

Riteniamo che per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi sia indispensabile introdurre, in qualche modo, nel capo in esame, i piani di recupero urbanistici. Mi rendo conto che l'eccessivo dettaglio, nella norma, contraddice taluni criteri che anche noi riaffermiamo. Mi rendo però anche conto delle difficoltà di affrontare l'esame della normativa se ad essa non si accompagnano criteri e principi per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, con l'individuazione di alcuni dei nodi che debbono essere affrontati dai comuni.

In particolare, ritengo che le regioni (e questo è il contenuto del mio emendamento 24.1 interamente sostitutivo dell'articolo 24) dovrebbero disciplinare con proprie leggi il procedimento di formazione, da parte dei comuni, di piani di recupero. Questi ultimi dovrebbero quanto meno contenere riferimenti alla necessità di demolizioni. Non intendo dire che le leggi regionali, debbono disporre le demolizioni poiché la relativa specificazione dovrebbe essere di competenza dei comuni; penso unicamente che la classificazione debba essere indicata nella legge regionale stessa.

I piani in questione dovrebbero prevedere le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, il disegno della rete viaria, gli interventi di ripristino dei luoghi, gli interventi di recupero del degrado edilizio, gli interventi edilizi di riassetto e ricucitura delle zone, le dotazioni di verde pubblico, gli immobili da acquisire al demanio pubblico, le opere abusive sanabili, un piano finanziario di massima, le conseguenti variazioni alle destinazioni previste dal piano regolatore generale.

Se si fornirà ai comuni questa «griglia», perché effettivamente provvedano ai piani di recupero delle zone edificate abusivamente, si eviterà il rischio di variazioni puramente formali che lasciano le zone costruite abusivamente sostanzialmente così come sono, previa la semplice sanatoria, cioè una monetizzazione dell'abuso. In tutto questo senza un vincolo preciso di impegno per un intervento di risanamento, che noi riteniamo debba essere fatto, per quanto possibile, con piani di recupero dell'abusivismo realizzato.

In questo senso, si può accettare la sollecitazione del collega Tassi. Anche nel nostro emendamento si afferma «a condizione che», purché i principi, e non le condizioni stesse, vengano fissati. Non vi può essere un recupero indiscriminato. Non si tratta solo di un riferimento a principi ai quali ci si possa o meno attenere; deve essere posto un principio vincolante. Proponiamo, cioè, che tale recupero si attuabile purché sussista la possibilità di realizzare una soddisfacente dota-

zione di opere di urbanizzazione, purché l'insediamento abbia, evidentemente, rilevanza sociale ed economica e a condizione (o principio, ma vincolante) che gli insediamenti non contrastino con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, idrogeologico (come d'altronde stabilito nel progetto di legge). Inoltre, per quanto riguarda i criteri direttivi della delega alle regioni, noi ne indichiamo cinque, sostanzialmente simili, se non identici, a quelli indicati nell'emendamento comunista.

La caratteristica di fondo che contraddistingue il mio emendamento 24.1 e sulla quale voglio ancora insistere sta nella impostazione delle procedure per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, che si collega necessariamente alla definizione di piani di recupero che contengano una effettiva modificazione della tipologia della zona costruita abusivamente, in modo che non si risolva tutto in un recupero sostanzialmente finanziario, cioè in una specie di sanatoria.

Noi riteniamo che l'affidamento di una delega così dettagliata alle regioni non sia affatto in contrasto con lo sviluppo del ruolo delle autonomie locali ed in particolare dei comuni. Occorre qui evidenziare la coerenza che sussiste nel rapporto tra quanto stiamo ora affermando con riferimento all'articolo 24 e quanto abbiamo sostenuto con riferimento all'articolo 20. Ricordo infatti che quest'ultimo articolo è stato ieri soppresso, in conformità ad un nostro emendamento e ad un identico, successivo emendamento della maggioranza: esso tendeva ad escludere l'approvazione regionale dei piani pluriennali di attuazione, che avrebbe rappresentato, a giudizio dei colleghi e degli stessi compagni comunisti, una limitazione del ruolo delle autonomie locali. Ebbene, credo che soprattutto in questa fase, in assenza di un ente intermedio effettivo, pensare che la dimensione in cui inserire problemi come quelli che ora stiamo discutendo (ma anche come quelli relativi ai piani pluriennali di attuazione) possa essere quella regionale solo nella fase di definizione e non anche nella fase di adozione e

di approvazione, sia un errore. Infatti, la rilevanza urbanistico-ambientale delle questioni che qui vengono affrontate difficilmente può essere semplicemente comunale. Certo, se vi fosse un ente intermedio adeguato, capace di affrontare la dimensione sovracomunale delle questioni, si potrebbe far riferimento a tale entità istituzionale, evitando di accentrare in sede regionale un numero eccessivo di interventi e di strumenti e valorizzando così più adeguatamente il ruolo delle autonomie locali; ma in questa fase — che purtroppo non sarà breve — di assenza di un ente intermedio adeguato, il male minore non può che essere rappresentato da un ruolo regionale non solo di coordinamento e di programmazione, ma anche di intervento sovracomunale e intercomunale. Pensare che questo spazio possa essere coperto dai comuni, e non solo per quanto riguarda i piccoli comuni, non mi sembra corrisponda ad una impostazione adeguata: pur riconoscendo la correttezza dell'intenzione, credo infatti che si determinerebbe in tal modo una carenza sostanziale di intervento rispetto a questioni che invece hanno grande rilevanza, sia urbanistica che ambientale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Questo articolo ha per noi importanza emblematica perché conferma la linea d'intervento rivolto, non soltanto attraverso questo strumento legislativo, a risolvere il problema dell'abusivismo in termini di sanatoria per il passato. Tuttavia, la maggioranza — ciò qualifica il suo orientamento e indirizzo e il capo III di questo articolo lo documenta — desidera soprattutto completare questo intervento di necessità, sul quale spesso ci siamo divisi in merito alle cause che lo hanno determinato, attraverso considerazioni urbanistiche relative alla sanatoria, che porterà pesi economici non indifferenti ai destinatari dell'intervento (con la fase successiva della «ricucitura» del territorio spesso devastato — in alcuni grandi centri questo termine

appare appropriato — per la sfasatura fra domanda e offerta, per l'insufficienza degli interventi pubblici e per effetto di fenomeni di carattere migratorio che hanno determinato un accelerato aumento della domanda del bene-casa con una ricerca affannosa, disordinata, spesso motivata dal punto di vista socio-economico, dell'alloggio fuori dalle aree destinate dai piani regolatori all'edilizia residenziale).

Costruire dove è possibile, qualche volta riproducendo dal punto di vista tipologico la situazione abbandonata nel paese di provenienza, è una delle caratteristiche di questo fenomeno, che creerà agli amministratori locali grossi problemi dal punto di vista dell'effettiva possibilità di riordinare il territorio, e dal punto di vista degli oneri, che indubbiamente saranno più rilevanti di quanto non sarebbero stati nel caso in cui lo sviluppo del territorio si fosse svolto sotto il segno della programmazione e della pianificazione urbanistica.

Il modo nel quale la maggioranza propone questo articolo smentisce e fa giustizia di alcune polemiche e di alcune critiche rivolte alla maggioranza in ordine a finalità che sono anche presenti nel disegno di legge, ma che certamente non lo qualificano in modo prevalente: cioè quello del reperimento di risorse, dell'accentramento e della svalutazione delle regioni e dei comuni, per quanto riguarda le competenze di intervento sui problemi di assetto del territorio.

Questo articolo infatti — coerentemente, legittimamente, giustamente, nel rispetto degli indirizzi costituzionali e della legislazione vigente — demanda alle regioni il compito di provvedere, dal punto di vista legislativo, alla regolamentazione della fase importante del recupero urbanistico. Gli indirizzi che vengono stabiliti, ferma restando la competenza regionale, chiaramente ed inequivocabilmente sancita, non realizzano indiscriminatamente questo disegno di recupero urbanistico, ma indicano delle condizioni. Alcune regioni le hanno già poste alla base della loro legislazione, che naturalmente dovrà

essere integrata ed aggiornata dopo che i due rami del Parlamento avranno dato una sanzione definitiva a questo provvedimento. Tali condizioni non possono che essere largamente condivise, così come sono state formulate nell'articolo 24.

Le infrastrutture e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovranno essere realizzate dovranno essere tali da determinare condizioni accettabili di vita comunitaria. Occorrono interventi che prendano in considerazione gli insediamenti che abbiano rilevanza dal punto di vista sociale ed economico, anche per dimensioni, oltre che per configurazione, in modo tale da giustificare la realizzazione di una serie di opere fondamentali.

Le regioni dovranno certamente tener conto di considerazioni di carattere economico e del cosiddetto rapporto costi/benefici, nella considerazione dei limiti di carattere economico in cui gli enti locali dovranno operare e delle priorità, nel rispetto delle esigenze di intervento in tema di urbanizzazione nelle zone da recuperare, ma anche tenendo conto dell'arretrato, del passivo che esiste, specialmente nelle grandi aree metropolitane, in tema di servizi e di opere di urbanizzazione. La maggiore sfasatura esiste, come dicevo, specialmente nelle aree metropolitane, caratterizzate da fenomeni di accrescimento abnorme degli insediamenti di carattere residenziale, sia che si siano verificati nel rispetto delle indicazioni e delle previsioni di piano regolatore, sia che si siano invece verificati in condizioni particolari, come in alcune zone del centro e dell'Italia meridionale, ed anche nel caso in cui l'espansione si sia verificata in ambedue le direzioni. Vi sono poi delle condizioni relative all'esigenza di tutela di interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, idrogeologico. Purtroppo molte costruzioni sono state realizzate sopra la falde idriche ed evidentemente in situazioni del genere — ma questo lo stabiliranno le regioni nella legislazione di loro competenza — non è possibile prevedere insediamenti di carattere residenziale, per ovvie ragioni. Lo stesso vale per gli altri casi

che ho citato, che l'articolo 24 indica in termini generali, raggruppandoli nei settori più significativi, più ricorrenti e più meritevoli di attenta e decisa tutela.

L'altra indicazione di massima, che io credo debba costituire non un confine rigido, ma un punto di sicuro orientamento per gli enti locali, è quella relativa alla possibilità di un razionale inserimento nel territorio e nell'organismo urbano. Anche a questo proposito valgono le considerazioni già svolte. Il provvedimento offre un indirizzo generale. Non sarà facile, non siamo nello stesso caso degli insediamenti realizzati sulle falde idriche, quando si tratta di nuclei spontaneamente sorti addirittura di case sparse, per le quali il recupero dal punto di vista urbanistico in termini immediati diventa assai problematico, ma può costituire, laddove queste previsioni trovino un fondamento nella condizione socio-economica dell'area o centro urbano considerato, un obiettivo da considerare nella pianificazione, quando siano ipotizzabili prospettive di sviluppo dei centri urbani, di aumento delle dimensioni degli insediamenti residenziali e produttivi.

Si tratta di indicazioni generali. Non credo che questa enunciazione possa essere motivo di obiezione o critica. Mi sembra, viceversa, un elemento essenziale rispetto al quale le regioni debbono orientarsi nell'ambito della legislazione di loro competenza.

Il provvedimento prevede anche che la legge regionale stabilisca i criteri ed i termini ai quali i comuni debbono attenersi per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi, per poter realizzare varianti di emergenza che consentano di trasformare l'irregolare in regolare e, nei limiti in cui è attualmente possibile — e lo sarà maggiormente nei casi in cui si possono prevedere espansioni del tessuto urbano — cercare di sviluppare una operazione di ricucitura del tessuto urbanistico, con un dimensionamento che tenga conto dei limiti del piano regolatore e degli insediamenti abusivi, nonché delle problematiche relative ai servizi essenziali.

L'articolo 24 dà altre indicazioni di carattere generale relative all'esigenza di elaborare degli strumenti urbanistici, con tutte le prescrizioni, compreso il piano di massima, previste dalla legislazione vigente. Indica anche — e questo mi sembra essenziale in questo caso — alle regioni la prospettiva di definire non soltanto gli oneri di urbanizzazione, ma anche i casi nei quali tali oneri possono subire una riduzione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il capo III si introduce il concetto di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, che è concetto base per la operazione di sanatoria dell'abusivismo edilizio. Noi avremmo voluto che fosse proprio l'ipotesi di recuperabilità dell'abuso a rendere possibile la sanatoria, e per questo ritenevamo che la linea fondamentale nell'azione legislativa dovesse essere quella che privilegiava la possibilità del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Intanto, perché c'è una ragione sociale da tutelare, e poi perché l'operazione di recupero urbanistico è sostanzialmente di natura economica, le cui possibilità vanno accuratamente analizzate.

Nel testo del progetto di legge manca l'accento alla natura economica del recupero urbanistico. Abbiamo già detto che l'abusivismo ha inferto seri danni al territorio e alle sue risorse, e abbiamo sostenuto che proprio dall'ipotesi di ricucitura di queste ferite dovesse discendere la possibilità di una nuova configurazione della strategia di intervento, per la tutela per la salvaguardia ed anche per lo sviluppo armonico e razionale del territorio e del suo uso.

Il provvedimento in esame accetta il principio fondamentale che siano le regioni a disciplinare con proprie leggi la formazione delle varianti urbanistiche per il recupero edilizio. Ma di fatto non esalta le potenzialità che le regioni avrebbero potuto esprimere nella individuazio-

ne dei criteri e delle modalità del recupero urbanistico.

Abbiamo dovuto discutere a lungo in Commissione con i colleghi della maggioranza per far sì che si individuassero i criteri, gli strumenti e le tecniche per il recupero urbanistico. Abbiamo voluto che fra questi criteri, non da imporre, ma da indicare come principi generali, ci fosse la possibilità della adeguata urbanizzazione di queste aree da recuperare, e soprattutto la definizione degli oneri di urbanizzazione e delle modalità di pagamento per l'azione di recupero, che doveva essere possibile attraverso il concetto di convenzionamento. È proprio il principio della convenzione con gli abusivi che può tracciare un indirizzo che renda credibile e possibile il recupero urbanistico nella pratica del rapporto tra ragioni e comuni e tra comuni ed abusivi. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è già stato più volte sottolineato, in questo capo III affrontiamo uno degli aspetti più caratterizzanti ed importanti dell'intero provvedimento. Gli obiettivi che noi ci siamo posti con questo disegno di legge sono molteplici: bloccare l'abusivismo futuro; far emergere il «sommerso» legato a questo tipico e deteriore fenomeno del nostro paese; far entrare nelle casse dello Stato una congrua quantità di denaro; recuperare anche dal punto di vista urbanistico gli insediamenti abusivi. Ed è questo l'aspetto che affrontiamo ora: di fronte al fenomeno rappresentato da 3 milioni di alloggi abusivamente costruiti in Italia, non avendo mai nessuno parlato di abbattimenti generalizzati, l'unica possibilità è tentare il recupero urbanistico di tali insediamenti. E questo capo III detta proprie le norme di principio che tendono a questo scopo.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, vorrei proporre una diversa formulazione dell'articolo 24, prendendo a base l'emendamento Geremicca 24.6 opportunamente modificato ed integrato.

Il primo comma dovrebbe suonare così: «Le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione ed approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti alla data di cui all'articolo 26».

PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei sta proponendo un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 24.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. No: propongo alcune correzioni all'emendamento Geremicca 24.6, affinché possa essere accettato...

PRESIDENTE. Ma tale emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 24: lei intende subemendarlo affinché la Commissione possa farlo proprio?

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Proprio così, signor Presidente.

PRESIDENTE. Trattandosi di modifiche sostanziali, non ritiene opportuna una breve pausa al fine di una migliore formulazione della proposta?

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. In verità, il Comitato dei nove è d'accordo.

PRESIDENTE. Nel Comitato dei nove non sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari, poiché vi rivolgete a tutta l'Assemblea, è opportuno che questa disponga di almeno un testo che consenta a tutti un accurato esame. Sospendo quindi la seduta fino alle 12.

**La seduta, sospesa alle 11,50,
è ripresa alle 12.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento Geremicca 24.6:

Al primo comma, sostituire le parole da Le regioni fino a obiettivi con le seguenti:

Le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti alla data di cui all'articolo 26 entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti dovranno tener conto dei seguenti principi fondamentali:

0. 24. 6. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

In mancanza delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 35, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei criteri di cui al primo comma.

0. 24. 6. 2.

LA COMMISSIONE.

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 24.2 e Ronchi 24.1. Il parere è invece favorevole all'emendamento Geremicca 24.6, a condizione che venga modificato nel senso indicato dai due subemendamenti 0.24.6.1 e 0.24.6.2 della Commissione, nonché agli emendamenti Alborghetti 24.7 e Columba

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

24.5. Per quanto riguarda l'emendamento Polesello 24.8, chiedo ai presentatori di ritirarlo. Il parere è inoltre contrario all'emendamento Crucianelli 24.3, mentre chiedo ai presentatori dell'emendamento Malvestio 24.4 di accantonarlo e di discuterlo insieme all'articolo 22.

PRESIDENTE. Onorevole Piermartini, lei può chiedere ai presentatori solo di ritirarlo.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo allora ai presentatori di voler ritirare l'emendamento Malvestio 24.4. Per quanto concerne infine l'emendamento Sapio 24.01 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è contrario agli emendamenti Crucianelli 24.2 e Ronchi 24.1, mentre esprime parere favorevole all'emendamento Geremicca 24.6, a condizione che sia modificato nel senso indicato dai due subemendamenti della Commissione 0.24.6.1 e 0.24.6.2. Il parere è altresì favorevole agli emendamenti Alborghetti 24.7 e Columba 24.1. Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento Polesello 24.8 ed esprimo infine parere contrario agli emendamenti Crucianelli 24.3 e Malvestio 24.4. Per quanto riguarda l'emendamento Sapio 24.1 invito i presentatori a ritirarlo; in caso contrario, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Onorevole Crucianelli, insiste per la votazione a scrutinio segreto del suo emendamento 24.2?

FAMIANO CRUCIANELLI. No, signor Presidente.

GUIDO ALBORGHETTI. Ritiriamo l'emendamento Polesello 24.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 24.2, sul quale

la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ronchi 24.1. Onorevole Ronchi, insiste per la votazione a scrutinio segreto del suo emendamento?

EDOARDO RONCHI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 24.1, sul quale la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento 0.24.6.1 della Commissione.

CARLO TASSI. Chiederei che si votasse per parti separate, come indicato dai subemendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, stiamo per votare il primo subemendamento all'emendamento Geremicca 24.6. Quando si sarà costituito il primo comma, allora lei potrà chiedere la votazione per parti separate.

Pongo in votazione il subemendamento 0.24.6.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.24.6.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Tassi, a questo punto devo porre in votazione tutto l'emendamento Geremicca 24.6, come modificato dai subemendamenti della Commissione testé approvati.

CARLO TASSI. Chiedo una votazione per parti separate. La prima votazione do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

vrebbe riguardare il primo comma fino alle parole «principi fondamentali», e poi tutto il resto.

PRESIDENTE. Pertanto, onorevole Tassi, lei chiede che venga votato per parti separate non più l'emendamento, ma l'articolo così come si è formato.

CARLO TASSI. Signor Presidente, noi siamo d'accordo che alle regioni vengano imposti principi fondamentali per il recupero degli insediamenti abusivi, ma non siamo d'accordo che si passino per principi fondamentali, norme che usano espressioni come «... realizzare una adeguata urbanizzazione primaria»! Che cosa significa «adeguata»? Che cosa significa «razionale inserimento territoriale»? In particolare, che cosa significa «razionale»? Forse vogliamo lasciare la definizione di tale razionalità alle regioni? Finora non ne hanno dimostrata molta!

PRESIDENTE. L'onorevole Tassi chiede che si voti per parti separate. La prima parte dell'articolo è stata approvata, per cui non esiste alcuna possibilità di porla nuovamente in votazione; lei vuole che sia posto in votazione tutto il primo comma, comprese le lettere *a*, *b* e *c*.

CARLO TASSI. Fino alle parole «principi fondamentali»!

PRESIDENTE. Questo non è possibile, dal momento che la Camera ha già votato favorevolmente, pertanto la invito a non insistere nella sua richiesta.

CARLO TASSI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento Geremicca 24.6, modificato dai subemendamenti testè approvati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Sono così preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 24.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sapio 24.01.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Insisto per la votazione del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Sapio 24.01, risultando il primo comma assorbito dall'articolo 24 testè approvato. A nome del gruppo comunista chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alborghetti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul secondo comma dell'articolo aggiuntivo Sapio 24.01, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	196
Voti contrari	221

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio

Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Farnasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna

Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmi Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio

Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vignola Giuseppe
Vincenzi Buno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Balzamo Vincenzo
 Benedikter Johann
 Dal Castello Mario
 Dell'Andro Renato
 Diglio Pasquale
 Fincato Grigoletto Laura
 Franchi Franco
 Leccisi Pino
 Lega Silvio
 Lenoci Claudio
 Lobianco Arcangelo
 Matteoli Altero
 Mundo Antonio
 Muscardini Palli Cristiana
 Patria Renzo
 Sospiri Nino
 Vernola Nicola
 Viscardi Michele
 Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25, che è del seguente tenore:

(Facoltà e obblighi dei comuni).

«In luogo della indennità di esproprio, comunque, commisurata al valore venale dell'area, i proprietari di lotti di terreno vincolati a seguito delle varianti di cui all'articolo 24 a destinazioni pubbliche, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18

aprile 1962, n. 167 per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria abitazione; i proprietari di terreni direttamente coltivati possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione di equivalenti terreni per continuare l'esercizio dell'attività agricola: a tal fine i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 24 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 senza tener conto del limite minimo del 40 per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici dei quali è prevista la demolizione a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: comunque commisurata al valore venale dell'area.

25. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Al primo comma, sopprimere le parole: comunque commisurata al valore venale dell'area.

25. 3.

FABBRI, ALBORGHETTI, SAPIO, SATANASSI.

Al primo comma, sostituire le parole: comunque commisurata al valore venale dell'area *con le seguenti:* determinata ai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

25. 2.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, sostituire le parole da: i proprietari di terreni direttamente coltivati fino a: per continuare l'esercizio dell'attività agricola, con le seguenti: i proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del demanio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

25. 7.

MENEGHETTI, MALVESTIO, ZAMPIERI, PATUELLI, ERMELLI CUPPELLI, PASQUALIN, MORO, MEMMI, BINELLI.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole:; ovvero procedere alla acquisizione di terreni a destinazione agricola utilizzando le entrate derivanti dalla attuazione della presente legge.

25. 4.

SATANASSI, ALBORGHETTI, SAPIO, CHELLA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI.

Al secondo comma, sostituire le parole: sono preferiti con le seguenti: hanno la precedenza purché abbiano versato i contributi ex-GESCAL per almeno cinque anni.

25. 5.

FABRI, ALBORGHETTI, SAPIO, BOSSELLI, BULLERI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il comune è tenuto ad assegnare in locazione, qualora lo richiedano, ai soggetti

che a titolo di proprietà o di locazione, decorrente da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, occupino, svolgendovi attività artigianali, commerciali o turistiche, porzioni di edifici dei quali è prevista la demolizione a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, locali analoghi, anche per ubicazione laddove possibile, ove continuare la loro attività. I soggetti medesimi sono preferiti nei confronti di altri eventuali richiedenti.

25. 6.

FORNASARI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione o autorizzazione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, ivi compresa la vendita

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

frazionata dei terreni, in difformità dalle norme vigenti».

25. 01.

ALBORGHETTI, VIOLANTE, MACIS,
GEREMICCA, SAPIO, LODA.

Avverto infine che a quest'ultimo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Alla lettera a), sopprimere le parole: in quanto applicabili.

0. 25. 01. 1.

PAZZAGLIA, TASSI.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'arresto dai sei mesi a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, ivi compresa la vendita frazionata dei terreni, in difformità dalle norme vigenti, nonché nel caso di interventi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico, archeologico, turistico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione.

0. 25. 01. 2.

PAZZAGLIA, TASSI.

Alla lettera a) sopprimere le parole: in quanto applicabili.

0. 25. 01. 3.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, POCHETTI.

Alla lettera c) sostituire le parole: fino a un anno *con le seguenti:* da sei mesi a due anni *e al termine aggiungere:* nonché nel caso di interventi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico, archeologico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione.

0. 25. 01. 4.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, POCHETTI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 25 e sul complesso degli emendamenti,

dell'articolo aggiuntivo (e dei relativi subemendamenti) ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cafarelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CAFARELLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il mio intervento in quest'aula si limita ad alcune considerazioni di carattere generale sul progetto di legge concernente «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive».

Questa ulteriore iniziativa del Governo, messa a punto e coordinata dalla Commissione lavori pubblici, tende ad intervenire — auguriamoci con successo — sul persistere dell'abusivismo edilizio, fenomeno del nostro costume, diffuso soprattutto nelle regioni meridionali, nei piccoli centri come nelle grandi aree metropolitane; fenomeno che si è particolarmente esasperato per via della insufficienza dell'offerta abitativa, evidenziata anche dalla mancanza di strumenti urbanistici.

Non si può, a mio parere, mettere in discussione la finalità sociale del provvedimento alla nostra attenzione, oltre, certo, quella di garantire all'erario una considerevole entrata, di cui buona parte, comunque, resterà ai comuni, stimata in qualche migliaio di miliardi per il 1984, che si ricollega alla manovra economica della legge finanziaria.

Dalla discussione, prima in Commissione e poi in aula, durante tutto l'iter di questo provvedimento, si evince che le osservazioni, alle quali l'opposizione ha dato maggiore rilievo, sono sostanzialmente due: la prima riguarda il rapporto Stato-regione (articolo 117 della Costituzione) e a tale proposito non intendo ritornare sull'argomento, essendo sufficiente richiamare gli interventi dei colleghi Rocelli e Sorice; la seconda riguarda l'autonomia dell'ente locale. Su quest'ultima osservazione mi soffermo, anche perché vivo ancora direttamente questa esperienza, in quanto consigliere comunale e presidente della commissione urbanistica della mia città.

Per cui, come prima considerazione di carattere generale a quanto è stato affermato dalle opposizioni o suggerito in quest'aula posso certamente affermare che gran parte di queste osservazioni sono interessanti, ma non sempre trovano corrispondenza con la realtà vera dei nostri comuni, se noi con uno sforzo intelligente accantoniamo tutto ciò che è da ritenere abusivismo meramente speculativo, ma ci riferiamo soltanto a quello di lieve rilevanza, nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo o di quello sportivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge in esame è stato sovente attaccato dalle opposizioni, anche quanto al profilo costituzionale, perché imporrebbe oneri alle amministrazioni locali, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.

In particolar modo, tale preteso vizio emergerebbe dall'articolo 25 che prevede appunto interventi urbanizzativi dei comuni per il recupero degli insediamenti abusivi.

Ciò deriverebbe dalla previsione di espropri di aree necessarie ad assicurare le occorrenti attrezzature pubbliche o di uso pubblico, dirette a garantire il raggiungimento di un accettabile soglia di qualità di vita anche nei complessi cosiddetti spontanei. Soprattutto in considerazione del fatto che le indennità di esproprio, da determinarsi, come suggerisce opportunamente l'emendamento Rocelli 25.2, ai sensi della legge n. 2359 del 1865, cioè in misura pari al valore venale dell'area, comporterebbe un onore assai rilevante.

Trattandosi di terreni che verrebbero sottratti alla disponibilità di proprietari rispettosi delle norme di legge e di piano, per fornire altri soggetti, che tali norme hanno violato, delle necessarie urbanizzazioni, appare senz'altro giusta ed equa la scelta di commisurare le indennità degli espropri a questo fine diretti, al pieno valore venale dell'area.

Tornando al preteso vizio di mancata copertura delle spese accollate ai comuni, debbo far rilevare, pur essendo la materia

regolata altrove, che in realtà l'accusa è pretestuosa.

Difatti, non solo queste spese avrebbero dovuto comunque far carico alle amministrazioni comunali e per di più sulle voci ordinarie dei loro bilanci, ma inoltre, nei fatti, alcune amministrazioni, come quella del comune di Roma, già prevedono da anni, ingenti investimenti in opere pubbliche per il recupero delle borgate abusive. Oltretutto, tali critiche delle opposizioni appaiono ancor più incomprensibili e pretestuose, tenendo conto che con altro emendamento verrebbero fatte salve norme vigenti, come quella della regione Lazio a proposito della sanatoria dell'abusivismo, che generosamente prevedono sanatorie a meno di mille lire il metro cubo per opere completamente abusive, scaricando tutto il restante sulle finanze comunali.

Il progetto di legge, al contrario, agli articoli 31 e 32, in un'ottica di giusto rigore, prevede che il pagamento dell'oblazione sia accompagnato dal versamento dei contributi di urbanizzazione definiti da tabelle regionali proprio per garantire un equilibrio tra voci in entrata e voci in uscita per il recupero urbanistico. L'articolo 32, poi, con la destinazione del ricavato dell'oblazione, assicura alla finanza locale un gettito di circa il 25 per cento delle somme riscosse nel 1984 a titolo di oblazione e la ripartizione con legge finanziaria di quelle riscosse nell'anno 1985 e successivi, assicurando comunque il 10 per cento ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso e quanto necessario per gli interventi di recupero urbanistico di cui al titolo III, del quale l'articolo 25 fa parte.

Vivo è l'auspicio che le regioni colgano l'occasione delle emanande leggi per il recupero, al fine di indurre le amministrazioni comunali a rivedere i loro strumenti urbanistici.

Le più recenti rilevazioni sul fenomeno dell'abusivismo infatti, testimoniano chiaramente che l'illecito urbanistico trova largo spazio soprattutto nei comuni dove gli strumenti urbanistici non sono più rispondenti alle mutate esigenze della collettività.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Quindi, se le responsabilità del dilagare del fenomeno vanno equamente ripartite tra legislatori, amministratori e cultura urbanistica, mi sembra che questa sia l'occasione per concentrare gli sforzi di tutti costoro per recuperare il tempo perduto (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Crucianelli 25.1 e Fabbri 25.3. Parere contrario sugli emendamenti Satanassi 25.4 e Fabbri 25.5.

Invito l'onorevole Rocelli a ritirare il suo emendamento 25.2; per quanto riguarda l'emendamento Fornasari 25.6, prego l'onorevole Fornasari di ritirarlo. Diversamente, il parere sarebbe contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Meneghetti 25.7.

Accetto l'articolo aggiuntivo Alborghetti 25.01, con le modifiche degli identici subemendamenti Pazzaglia 0.25.01.1 e Violante 0.25.01.3 e degli identici subemendamenti Pazzaglia 0.25.01.2 e Violante 0.25.01.4, sui quali esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli?

GIANFRANCO ROCELLI. Convengo con le osservazioni del relatore e ritiro il mio emendamento 25.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Crucianelli 25.1 e Fabbri 25.3, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(*Sono approvati*).

L'emendamento Rocelli 25.2 è stato ritirato. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Meneghetti 25.7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Satanassi 25.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri 25.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché l'onorevole Fornasari non è presente, si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 25.6.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato, dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli identici subemendamenti Pazzaglia 0.25.01.1 e Violante 0.25.01.3, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(*Sono approvati*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici subemendamenti Pazzaglia 0.25.01.2 e Violante 0.25.01.4, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alborghetti 25.01, nel testo modificato.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, ricordo che erano stati accantonati l'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01 con il relativo subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1, nonché l'articolo 22.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo in questione è del seguente tenore:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

Non sono soggetti a concessione, né ad autorizzazione, e costituiscono interventi di manutenzione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i programmi attuativi e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

Nei casi di cui al comma precedente, entro tre mesi dall'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere compiute da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Il professionista che asseveri il falso è punito ai sensi dell'articolo 481 del codice penale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

21. 01.

BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI,
COLUMBA, VISCO, ONORATO,
BALBO CECCARELLI, NEBBIA,
GUERZONI, MASINA, GIOVANNINI.

Ricordo, altresì, che il subemendamento Pazzaglia è del seguente tenore:

Al secondo comma dell'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01, sopprimere il secondo periodo.

0. 21. 01. 1.

PAZZAGLIA. TASSI.

Onorevole relatore può riferire in ordine all'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01 e al subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1.?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, riconsiderato il parere in precedenza espresso, accetta l'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01, con il subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1 e con il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni nel loro complesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.

0. 21. 01. 2.

LA COMMISSIONE.

Questo subemendamento riproduce l'ultimo comma dell'articolo 22.

Faccio altresì presente che l'articolo aggiuntivo Bassanini se approvato, assorbirà l'articolo 22 e pertanto saranno anche superati gli emendamenti presentati a quest'ultimo.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01 convengono sul subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1, che si limita esclusivamente ad eliminare la menzione della sanzione penale, nel caso di falsa asseverazione, sanzione che per altro è già prevista dal codice penale: convengono, altresì, sulla proposta della Commissione di aggiungere, al testo dell'emendamento, quello che è attualmente il secondo comma dell'articolo 22 della Commissione. In tal modo, votando il mio articolo aggiuntivo 21.01, così modificato, avremo assorbito anche il contenuto dell'articolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

22 della Commissione, dettando un'unica disciplina per tutti i casi di opere interne alle costruzioni. La realizzazione di queste opere verrebbe liberalizzata, escludendo controlli preventivi, escludendo dunque l'obbligo di ottenere l'autorizzazione o la concessione, secondo le diverse fattispecie previste dalle leggi vigenti. Si stabilisce infatti che in tutti i casi nei quali non si aumentano le superfici, né si modificano le sagome, non si contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti ed i regolamenti edilizi, non si modificano le destinazioni d'uso, né si violano le norme della statica, la realizzazione delle opere interne non comporta altro che l'obbligo di provvedere, entro tre mesi dall'inizio dei lavori (e quindi anche *a posteriori* per i lavori più semplici) ad una comunicazione al sindaco, che venga attestata dal progettista, che si assume con ciò la responsabilità del rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

In questo modo, abbiamo fortemente snellito tutti i procedimenti relativi agli interventi edilizi che, a nostro giudizio, non comportano incidenze o pericoli di violazione degli interessi della collettività. Abbiamo decongestionato le autorità di vigilanza, in primo luogo i comuni, di una parte notevole — forse il 50 per cento — degli adempimenti attuali, consentendo ad esse di concentrare l'attività di sorveglianza sugli interventi edilizi che, invece, sono realmente in grado di provocare lesioni o danni all'interesse della collettività. Abbiamo così attuato, come abbiamo già fatto per l'articolo 13, un'opera di corretta liberalizzazione o deregolazione che distingue più chiaramente ciò che va rigorosamente controllato e programmato dall'autorità pubblica da ciò che invece può essere realizzato liberamente dal singolo cittadino, nell'esercizio del suo diritto di proprietà.

PRESIDENTE. Lei è d'accordo, onorevole Bassanini nel considerare che l'eventuale approvazione del suo articolo aggiuntivo 21.01, previa approvazione dei relativi subemendamenti, il secondo dei quali inserisce in tale articolo aggiuntivo il secondo

comma dell'articolo 22, farebbe ritenere interamente assorbito l'articolo 22?

FRANCO BASSANINI. Sì, signor Presidente perché il mio articolo aggiuntivo 21.01, integrato dai subemendamenti predetti, è tale da disciplinare anche tutte le fattispecie originariamente comprese nell'articolo 22.

PRESIDENTE. Il relatore concorda con tale valutazione?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il Governo è d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi sembra che, dopo l'intervento dell'onorevole Bassanini, sia stata pienamente chiarita la natura della questione su cui la Camera è chiamata a deliberare.

Pongo pertanto in votazione il subemendamento Pazzaglia 0.21.01.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il subemendamento della Commissione 0.21.01.2. Anche questo subemendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo Bassanini 21.01, nel testo modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto assorbito l'articolo 22 e superati gli emendamenti a quest'ultimo proposto.

Chiedo ora all'onorevole Tassi se mantiene il suo articolo aggiuntivo 14.01, che era stato accantonato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

CARLO TASSI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tassi.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 al 23 marzo 1984.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, sulla base degli orientamenti emersi propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 19-23 marzo 1984:

Lunedì 19 (pomeridiana)

Esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1346) (scadenza 27 aprile — da inviare al Senato).

Martedì 20 (antimeridiana)

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge n. 1346.

Martedì 20 (antimeridiana e pomeridiana), Mercoledì 21 (antimeridiana e pomeridiana), Giovedì 22 (antimeridiana e pomeridiana) ed eventualmente Venerdì 23 (antimeridiana e pomeridiana).

Seguito esame articoli e votazione finale dei progetti di legge concernenti il condono edilizio (833 e coll.).

Qualora l'esame dei progetti di legge sul condono edilizio si concluda entro giovedì 22 marzo, la seduta di venerdì 23 sarà dedicata all'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga dei termini

ed accelerazione procedure legge n. 219 del 1981 (1352) (da inviare al Senato — scadenza 29 aprile).

Su questa proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, possono parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il calendario dei lavori.

(È approvato).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la X Commissione permanente (Trasporti) cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

LAMORTE ed altri: «Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (199); SEDATI ed altri: «Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (399) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Per lo svolgimento di una interrogazione a risposta in Commissione e per la risposta scritta ad un'interrogazione.

TERESA MIGLIASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESA MIGLIASSO. Signor Presidente, intendo sollecitare lo svolgimento delle interrogazioni 5-00606 a risposta in Commis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

sione, rivolta al ministro degli affari esteri e anche a nome della collega Cominato la risposta scritta all'interrogazione 4-02848 rivolta ai ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia presentate il 21 febbraio 1984.

In queste interrogazioni sollecitavamo i ministri competenti a riferire se fossero a conoscenza della vicenda della bambina uruguayana Stefania Bruna Negueira ceduta dalla madre naturale ad una coppia di coniugi italiani ai quali successivamente fu tolta con un'ordinanza del tribunale per i minori di Venezia che dichiarò lo stato di adottabilità affidandola ad un'altra famiglia.

Nel frattempo le autorità uruguayane avevano richiesto in via diplomatica la restituzione della bambina alla quale il Tribunale di Venezia si oppose ed ora della vicenda si occupa la Corte di cassazione.

Nelle interrogazioni chiedevamo, inoltre, se fossero rispondenti al vero le notizie apparse su vari organi di informazione secondo cui questa bambina sarebbe oggetto di scambio con gli incartamenti di Licio Gelli che il governo uruguayano non vuole consegnare.

Se oggi sollecitiamo la risposta a queste interrogazioni, nonostante il tempo trascorso sia relativamente breve, è perché sui giornali di questa mattina è comparsa la notizia secondo la quale il Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, avrebbe firmato il decreto di rimpatrio per Stefania il 31 gennaio. Questa comunicazione sarebbe stata fornita in una lettera di risposta inviata dal Presidente del Consiglio all'onorevole Tina Anselmi, Presidente della Commissione P2, che aveva chiesto tra le altre cose, notizie sul caso della bambina in relazione ad un possibile legame con i diari.

A noi sembra — e termino — che sussistano gli estremi per sollecitare le risposte a queste interrogazioni, e soprattutto per tutelare pienamente i diritti di questa bambina, che ha già conosciuto troppe esperienze dolorose, nonché per fare piena luce su tutta la vicenda.

Chiederemmo perciò alla sua cortesia, signor Presidente, di sollecitare le risposte

da parte dei ministri competenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senz'altro, onorevole Migliasso. La Presidenza interesserà il Governo, nel senso da lei esposto e con gli argomenti da lei addotti.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì, 19 marzo 1984, alle 16.30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per auto-trazione nelle prove sperimentali. (1346)

— *Relatore: Ravasio.*

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 15,35.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TREBBI, SANLORENZO, CRIPPA, MASINA E CODRIGNANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se corrispondano al vero le notizie apparse sulla stampa nazionale del 13 marzo 1984 secondo cui « non è un mistero ad esempio che con questi fondi (cioè i fondi per la cooperazione e sviluppo) l'Italia ha finanziato l'acquisto di armi italiane da parte della Somalia, trasferendo la politica degli aiuti nell'ambito della politica delle armi »;

a quanto ammontino i fondi serviti per finanziare tale acquisto di armi;

quali eventuali uffici ministeriali e quali ditte siano stati interessati a tale incredibile commercio;

quali misure e disposizioni il Governo intenda porre in atto per rendere impossibile che i fondi della cooperazione e sviluppo che debbono aiutare i paesi sottosviluppati vengano utilizzati per il commercio delle armi. (5-00702)

LOMBARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che sono in corso presso il porto di Catania i lavori per l'installazione di una autogrù « paceco » con connesse opere sul versante centrale della panchina. Ora sembra che il progetto preveda una struttura delle opere che ostacolerebbero l'attracco delle navi-containers, le quali essendo a chiglia larga abbisognano di fondali e di movenze strutturali della banchina diverse da quelle in costruzione. Se così fosse l'inconveniente lamentato sarebbe gravissimo e danneggerebbe la razionale ed integrale utilizzazione dell'autogrù;

2) se ritenga utile ed urgente, acquisiti gli elementi di giudizio necessari, disporre la variante dei lavori, adottando i provvedimenti di eventuale copertura finanziaria. (5-00703)

GUALANDI, ANGELINI E TRIVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga anacronistico e limitativo dei principi e delle funzioni delle autonomie locali, riconosciute dalla Costituzione repubblicana, richiamare il sindaco di Taranto alla disciplina del regio decreto del 1939 e del 1940 nell'uso della fascia tricolore e del gonfalone, durante libere manifestazioni democratiche che interessano parte importante della stessa comunità locale. (5-00704)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BENEDIKTER. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intenda disporre l'urgente ritiro dal mercato di due farmaci antireumatici, il Tanderil e la Butazolidina, i cui effetti collaterali, secondo la stampa internazionale, tra cui il prestigioso settimanale germanico *Stern*, avrebbero provocato numerosi decessi in alcuni paesi europei.

Anche se, secondo la società produttrice dei due farmaci, la Ciba-Geigy, non esisterebbe una correlazione automatica tra i casi mortali verificatisi negli ultimi tempi e l'uso dei predetti antireumatici e che, quindi, le responsabilità degli stessi sarebbe da escludere, l'interrogante ritiene opportuna la loro sospensione cautelativa sino a quando il problema degli effetti collaterali di questi due medicinali non sarà risolto. (4-03340)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere la sua opinione in merito alla discriminazione, richiesta da alcune parti politiche, in ordine all'utilizzazione delle strutture termali private da parte degli assistiti del Servizio sanitario nazionale.

L'interrogante, nell'esprimere la necessità di orientare gli assistiti verso le strutture termali che abbiano requisiti di efficienza indipendentemente dalla loro appartenenza al settore pubblico o a quello privato, richiede un chiarimento sugli orientamenti ministeriali nella convinzione che ogni accettazione di queste tesi recherebbe ingiustificato pregiudizio alla iniziativa privata creando di fatto un monopolio pubblico del settore. (4-03341)

BADESI POLVERINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

la seduta del Comitato nazionale per il nuovo statuto della Croce rossa ita-

liana, che doveva riunirsi il 7 dicembre 1983, è stata rimandata a data da determinarsi;

secondo il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, lo statuto avrebbe dovuto essere approvato entro sei mesi;

per ammissione del Ministro stesso, lo statuto è ancora all'esame della commissione;

l'applicazione della legge vigente viene subordinata alla verifica dell'ipotesi di riforma della Croce rossa italiana, all'approfondimento dei contenuti dello statuto che verrà trasmesso al Ministero e alle indicazioni « per una riforma che assicuri un rapporto più certo tra la CRI, il futuro Ministero della protezione civile e il Ministero della sanità » -

entro quanto tempo ritenga potrà trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980.

(4-03342)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

in attesa di pubblico concorso il comune di Foggia assunse, in via provvisoria e fino al 30 giugno 1983, trentaquattro insegnanti per le scuole materne comunali (l'ultima deliberazione relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 1983 è stata annullata);

bandito il concorso, risultarono vincitrici cinquantotto insegnanti partecipanti, fra le quali alcune delle precarie di cui sopra, mentre le altre concorrenti rimasero classificate come idonee;

sono state assunte in via provvisoria ventotto ex precarie con deliberazione n. 3424 G.M. del 18 ottobre 1983, mentre agli altri ex precari del comune di Foggia è stata prospettata l'impossibilità di qualsiasi assunzione -

quali siano stati i motivi dell'assunzione delle insegnanti ex precarie in via provvisoria e dopo l'espletamento del con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

corso, nonché le ragioni della diversa valutazione delle situazioni riguardanti i precari del comune di Foggia: fatto che appare come discriminante e come violazione della normativa vigente in materia. (4-03343)

TAGLIABUE, GARAVAGLIA, GIOVANNOLI SPOSETTI E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

dalla Lombardia viene segnalato lo stato di profondo disagio in cui vengono a trovarsi centinaia di tecnici di igiene ambientale e del lavoro, diplomati al termine di un corso biennale a carattere universitario presso l'Istituto di igiene dell'università di Pavia, i quali si vedono sistematicamente respingere le domande di partecipazione ai concorsi indetti dalle unità sanitarie locali per la copertura di posti di tecnico di igiene;

tale situazione, dato il rilevante carattere che viene ad assumere il servizio territoriale di igiene ambientale e del lavoro, richiede il riconoscimento del titolo di studio e parallelamente l'adeguamento del decreto n. 761 con il riconoscimento di tale qualifica professionale;

tutto ciò, comunque, richiede tempi non certamente brevi e quindi il procrastinarsi di una situazione di fatto non giustificabile con rilevanti danni alla qualificazione del servizio di igiene ambientale e del lavoro indispensabile ai fini stessi della prevenzione -:

a) se ritenga, in parallelo a quanto già disposto con decreto 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 febbraio 1984, n. 45, di intervenire con urgenza per il riconoscimento del titolo di « tecnico di igiene ambientale e del lavoro », ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) se ritenga di provvedere con urgenza in quanto le unità sanitarie locali della Lombardia stanno procedendo all'ap-

prontamento degli organici per le unità operative e conseguentemente all'indizione dei nuovi concorsi ai quali devono essere posti in condizione di accedere i tecnici di igiene ambientale e del lavoro diplomati dopo il corso biennale a carattere universitario presso l'Istituto di igiene dell'università di Pavia. (4-03344)

PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione (posizione n. 345080) del signor Pietro Guzzago, nato a Montichiari il 25 giugno 1928, residente a Lissone (Milano), in via Petrarca, 6.

Sino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-03345)

PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione del signor Angelo Girometta, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 17 luglio 1929 e residente a San Giuliano Milanese in via Turati, 34.

La pratica è ferma all'INPS - Fondo di previdenza autoferrotranvieri - di Roma dalla data del 31 luglio 1982, data in cui lo stesso è stato collocato a riposo.

Sino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-03346)

PASQUALIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere -

premessi che:

in base all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, le spettanze finanziarie delle province autonome di Bolzano e di Trento sono com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

misurate, secondo i parametri della popolazione e del territorio, alle spese dello Stato nelle materie di competenza provinciale, senza esclusioni settoriali o di altra natura;

la spesa sanitaria rientra nelle competenze statutarie di dette province;

la fonte di finanziamento dell'autonomia di tali enti prevista dal citato articolo 78 dello statuto regionale rappresenta il 90 per cento delle risorse a loro disposizione e che se viene meno l'applicazione di tale articolo, specialmente con riferimento a settori di rilevanza finanziaria come quello della sanità, si privano le province medesime degli indispensabili mezzi per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge;

ricordato che in sede di discussione e di approvazione della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in particolare per quanto riguarda gli articoli 27, ultimo comma, e 39, l'interrogante aveva sollevato espressa richiesta di garanzia sul rispetto del dettato costituzionale in ordine all'applicazione dei parametri statuari anche sull'ammontare degli stanziamenti del fondo sanitario nazionale, ritenendo per altro irrilevante se la assegnazione alle due province, nella misura dovuta, sia da fare in sede di riparto del fondo sanitario nazionale oppure in altra sede, lasciando quindi al Ministero competente ogni decisione in ordine al cespite da devolvere ed allo stanziamento del bilancio statale a cui attingere;

rilevato, altresì, che, sempre in sede di discussione dell'articolo 39 della legge finanziaria 1984, l'onorevole Giuliano Amato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a nome del Governo, ha dato assicurazione che il testo di detto articolo, così come sottoposto al vaglio dell'Assemblea, è inteso a « chiarire la volontà del legislatore nei sensi sollecitati dai deputati intervenuti a riguardo » (onorevoli Riz e Pasqualin), dichiarando che comunque il Governo deve rispettare la legge costituzionale e quindi anche l'arti-

colo 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

vista la nota (prot. MGB del 18 gennaio 1984) della provincia autonoma di Bolzano indirizzata al Ministro del tesoro intesa ad avere conferma che la spettanza di cui trattasi sarà inclusa nella quota da stabilire a' sensi dell'articolo 78 per l'anno finanziario 1984;

vista la risposta del Ministro del tesoro con nota prot. 30143 di data 8 febbraio 1984 con la quale si esclude l'applicazione dell'articolo 78 per quanto riguarda gli stanziamenti statali per la sanità ai fini della determinazione della « quota variabile » da devolvere alle province autonome, con l'espressa motivazione che ciò sarebbe in contrasto con la legge finanziaria 1984 -

come intendano assicurare l'applicazione del più volte citato articolo 78 dello statuto regionale relativamente alla spettanza delle due province riferita agli stanziamenti nel bilancio statale per la sanità ravvisando contraddittorietà di comportamento tra quanto dichiarato in Parlamento e quanto comunicato alla richiedente provincia. (4-03347)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

premessi che la ditta Nuova Motori Bassani, con sede in Lodi, via Milano 44, in data 9 gennaio 1984 è stata dichiarata fallita dal tribunale di Lodi;

considerato che:

il tribunale stesso non ha riscontrato i presupposti per una prosecuzione dell'attività produttiva;

in data 16 gennaio 1984 la curatela inviava lettere di licenziamento a tutti i dipendenti;

visto l'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 21 della legge 27 luglio 1979, n. 301, la legge 24 luglio 1981, n. 390, il curatore ha chiesto la corresponsione del trattamento di inte-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

grazione salariale straordinario ai sensi della citata legge n. 301 del 1979 a decorrere dal periodo di competenza -

quali provvedimenti, nell'ambito delle sue competenze, intende prendere per rispondere positivamente e in tempi brevissimi, alle domande di cassa di integrazione, visto che l'Ufficio regionale del lavoro ha già trasmesso il fascicolo con parere favorevole al Ministero.

L'interrogante fa presente, inoltre, che l'urgenza del riconoscimento della cassa integrazione è stata auspicata dai lavoratori in quanto l'azienda, a causa della grave situazione finanziaria, non ha corrisposto lo stipendio degli ultimi due mesi di lavoro e la tredicesima mensilità del 1983. (4-03348)

FUSARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

la legislazione vigente demanda al Governo l'emanazione di norme per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari sia con riferimento ai « ricercatori confermati » sia con riferimento a quelli « non confermati »;

in attesa di tale definizione la normativa vigente pare stabilire (al contrario di quanto è previsto per il personale docente) una incompatibilità assoluta nei confronti di qualsiasi attività anche professionale;

tale incompatibilità si può pienamente giustificare nei confronti dei « neoricercatori » ma non nei confronti di quanti hanno avuto l'idoneità in età matura in conseguenza dei ritardi nel riordino della docenza universitaria e degli altri ruoli di supporto a questa e di ricerca (la legge relativa è solo del 1980);

la situazione attuale è oggetto di valutazioni e comportamenti differenziati per cui alcune università fanno valere l'incompatibilità ed altre no; alcuni consigli di ordini professionali fanno valere l'incompatibilità rifiutando l'iscrizione all'Albo a

chi è ricercatore universitario ovvero dichiarando la decadenza di chi già era iscritto, altri no (il primo caso sembra essere per una recentissima decisione quello dell'Ordine degli avvocati di Firenze, città sede di un importante ateneo con un'importante facoltà di giurisprudenza); alcuni tribunali regionali amministrativi si sono orientati nel senso di concedere la richiesta sospensiva (conseguente ai provvedimenti di cui sopra), altri no;

si è dunque venuta nei fatti a creare una situazione di oggettiva intollerabile disparità fra cittadini nelle stesse condizioni giuridiche -:

quali iniziative ha allo studio per ovviare a tale stato di fatto;

entro quando conta di emanare il decreto relativo allo stato giuridico dei ricercatori universitari confermati;

quale impostazione intende dare alla questione dell'incompatibilità. (4-03349)

FAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali con deliberazioni:

n. 69607 del 27 maggio 1982;

n. 69059 del 30 settembre 1982;

n. 69843 del 27 gennaio 1983;

n. 70359 del 17 febbraio 1983;

ha riconosciuto il diritto all'assegno di benemerita ex articolo 3 della legge n. 932 del 1980 rispettivamente a:

Fanelli Pierina vedova Chiellini - anni 85;

Colombi Leonetta vedova Camici - anni 79;

Cecchi Aldesira vedova Quagliarini - anni 82;

Tosi Celide vedova Tantardini - anni 70;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

che a tutt'oggi gli interessati non hanno ricevuto il libretto di pensione né hanno potuto riscuotere l'assegno ad esse riconosciuto e che la precarietà delle condizioni economiche e l'età dei beneficiari di detti assegni richiedono una sollecita definizione delle pratiche concessive del riconosciuto diritto -

quali motivi di ordine pratico o burocratico ostano alla sollecita concessione alle aventi diritto dell'assegno vitalizio riconosciuto e alla liquidazione dei relativi arretrati. (4-03350)

ALASIA, MIGLIASSO, SANLORENZO, BARBERA, SPAGNOLI, VIOLANTE, RONZANI, SOAVE, RODOTA E MOTETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che negli stabilimenti FIAT è in atto l'invio di lettere da parte della direzione rivolte a lavoratori che in questi giorni promuovono iniziative a sostegno della legittima azione sindacale di protesta contro il decreto sul costo del lavoro.

Gli interroganti - nel denunciare la gravità del comportamento della direzione FIAT che assume carattere intimidatorio ed è lesivo delle più elementari libertà sindacali tra l'altro consolidate da una prassi da lungo tempo affermata -

chiedono di conoscere quali azioni intende svolgere il Governo per consentirne l'esercizio poiché non può essere messo in discussione il fatto che tali atteggiamenti siano lesivi delle libertà sancite dalla Costituzione democratica che all'articolo 50, tra l'altro, espressamente tutela il diritto di petizione dei cittadini in forma singola e associata in ogni luogo di vita e di lavoro. (4-03351)

PATUELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - in relazione a risposta scritta co-

municatagli dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 31 gennaio 1984 - protocollo 2548 - se è loro noto quanto segue:

il progetto esecutivo, a serpentina, del Canale Emiliano Romagnolo - tratto Bevano-Pisciatello - XVI lotto - pubblicato con decreto del Ministro dell'agricoltura 11 settembre 1980, n. 71.179, è stato esaminato in seduta congiunta - 3 febbraio 1983 - dai Comitati di settore, per i beni archeologici e per i beni ambientali e architettonici; detti Comitati hanno espresso parere negativo sul progetto « ritenendo il tracciato previsto il più distruttivo possibile delle tracce della Centuriazione romana, tanto significativamente superstiti nella zona » (lettera Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali ecc. Div. II-IV 18 marzo 1983, protocollo 1877, indirizzata a vari enti, tra cui i Ministeri competenti).

Tale giudizio negativo è ovviamente collegato al proposto tracciato che attraversa centralmente la piccola centuriazione, ne taglia tutti i « cardii » e « decumani » con un canale largo 40 metri, con argini alti oltre tre metri e descrivendo 15 curve a 90° in circa 15 chilometri.

Il summenzionato negativo parere non si concilia con la succitata risposta scritta dove affermarsi « nessun dubbio, pertanto, che il tracciato, assunto a base del progetto esecutivo, elaborato dal Consorzio informato al rispetto e alla salvaguardia e non alla "distruzione" della Centuriazione romana ».

Ovviamente anche il percorso rettilineo del progetto 1° agosto 1964 comporta grave lesione alla piccola Centuriazione;

nella suindicata risposta scritta si menziona la costruzione di un ponte per ogni strada del reticolo centuriato. Ciò dovrebbe comportare la costruzione di almeno 25 ponti lunghi almeno 40 metri (larghezza del Canale) ed alti oltre 3 metri sul piano di campagna. Pare opportuno verificare se si è considerato l'impatto ambientale che tale concentrazione di ponti presenterebbe sull'armoniosa pianura e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

piccola zona centuriata (asse mediano circa 9 chilometri - altezza chilometri 6);

con riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale ed in relazione a quanto precede è ipotizzabile che il progetto non abbia dato luogo alla preventiva consultazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali (circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 1982 - Dipartimento affari giuridici-legislativi per i rapporti con gli organi costituzionali n. 1.1. 2/3763/6);

nella succitata risposta si menzionano 29 osservazioni (ricorsi) contro il proposto tracciato, pari al 19 per cento, il che non pare esiguo, delle proprietà interessate (n. 137). Per una valutazione più completa debbesi aggiungere che « Italia Nostra » ha anche presentato ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al TAR di Bologna (6 ottobre 1983); che a detto TAR hanno ricorso 14 cittadini cesenati (24 dicembre 1981) e 7 cittadini si sono affiancati *ad adjuvandum* (8 marzo 1982); che 10 cittadini cesenati hanno presentato ricorso al sindaco di Cesena (11 ottobre 1979) e per conoscenza al Ministro dei lavori pubblici e alla regione Emilia-Romagna; che il senatore Gualtieri ed il senatore Malagodi hanno entrambi presentato una interrogazione; che l'onorevole Stanley Johnson (già docente ad Oxford in latino e greco, e già responsabile degli affari ambientali della CEE) ha presentato interrogazione al Parlamento europeo (numero 371/80 - 10 maggio 1980). Gli interventi succitati evidenziano, tra l'altro, che la Centuriazione Cesenate, divisa in « cardi » e « decumani » tutti ad angolo retto fra loro, costituisce l'unico importante residuo orientato per meridiano, *ad sidera*; esempio di perfetta agrimensura romana (ogni lato delle centurie è di metri 710,4) tramandatoci intatto dopo 2000 anni e sul quale si sono soffermati vari studiosi europei.

Aggiungasi che lo stesso comune di Cesena nello studio sul Piano regolatore del centro storico - Divisione assetto territoriale e urbanistica (settembre 1977), a pa-

gina 6, include la centuriazione Romana tra i « grandi fatti storici del territorio »;

nella più volte menzionata risposta 31 gennaio 1984 n. 2548 del Ministro dell'agricoltura si precisa che l'adduttore « è tuttora in grado di assicurare parte delle dotazioni disponibili anche alle più pressanti necessità dei settori extra agricoli, civili ed industriali ».

Sarebbe opportuno verificare tali possibilità con quanto prescritto per tutto il Canale a pagina 10 del parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste - sezione IV (Adunanza 27 febbraio 1969, n. 329): « ... è irrilevante che una piccola parte della dotazione concessa a Po venga utilizzata per usi non irrigui. Si tratta di metri cubi 2,75 pari al 4 per cento della dotazione stessa ».

Stessa considerazione era stata espressa nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 25 luglio 1969, n. 784 (pag. 19).

Il decreto Ministro agricoltura e foreste 23 aprile 1971, n. 738, stabilisce che: « In sede di progettazione esecutiva dovranno osservarsi le prescrizioni ed i suggerimenti di cui ai voti 25 luglio 1969, n. 784, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 27 febbraio 1969, n. 329, del Consiglio superiore agricoltura.

Appare pertanto problematico soddisfare usi extra agricoli, civili ed industriali mantenendosi nel 4 per cento della dotazione, così rispettandosi il decreto.

D'altra parte se la costruzione del Canale è stata posta totalmente a carico dello Stato, come dicesi nella risposta ministeriale, con una legge (27 dicembre 1977, n. 984 - Quadrifoglio) destinata esclusivamente all'agricoltura e se i soli agricoltori vengono chiamati a pagare i contributi di bonifica, in fase di costruzione del Canale, appare logico chiedere se è costituzionalmente corretto destinare, come parrebbe, una parte più rilevante dell'acqua ad usi extra agricoli;

pare utile soffermarsi, alla luce delle recenti annate siccitarie che hanno particolarmente colpito il Po, su quanto espresso nel succitato parere del Consiglio supe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

riore dell'agricoltura e foreste a pag. 12. Ivi si esaminano le disponibilità idriche del Po inferiori a metri cubi 68, correlate alla portata di Pontelagoscuro dal 1918 al 1964, nei mesi di luglio e agosto e vi si dice, fra l'altro riportando una considerazione dell'Ispettorato agricoltura per l'Emilia: « Ciò induce a riflettere sull'opportunità di studiare rimedi idonei ad evitare che le deficienze di portata del Po, possano ripercuotersi con molto danno sul sistema irriguo del CER, cagionando forti cali di rendimento degli ingenti capitali che lo Stato va investendo nella realizzazione di tali opere »;

al termine della risposta del Ministro dell'agricoltura e foreste n. 2548 31 gennaio 1984, si respinge sbrigativamente il tracciato fuori Centuriazione Pisignano-Villalta che apparrebbe inattuabile « sotto il profilo sia tecnico, sia agroeconomico, sia storico ambientale ».

L'interrogante gradirebbe conoscere quali motivazioni sorreggono tale giudizio osservandosi che:

tale tracciato era previsto nello studio inviato il 6 aprile 1968 al Ministero agricoltura e foreste dal Consorzio di bonifica Savio Borello;

qualora ostino considerazioni altimetriche parrebbe comunque corretto sostenere i costi di qualche stazione di pompaggio per salvare la Centuriazione, anche osservando che il più volte citato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici alle pagg. 15 e 16 recita: « Impianti di risalita - per servire i terreni alti (a quota 25 metri) sono stati previsti singoli impianti di risalita costituiti da:

cunicolo di derivazione del Canale E. R.;

vasca di arrivo;

impianto di sollevamento con due elettropompe, di cui una in servizio di portata a 1 metro cubo/secondo e quadro di manovra;

torre piezometrica con sfioratore e scarico di fondo »;

al termine della più volte citata risposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 31 gennaio 1984, n. 2548 si ipotizza la collocazione del Canale a sud ed in parallelo dell'autostrada A14.

Tale soluzione aggiungerebbe nuova lesione alla Centuriazione, già fortemente danneggiata dall'autostrada e verrebbe a crearsi una barriera larga circa 100 metri e lunga oltre 10 chilometri, con un impatto ambientale impressionante.

Ciò anche considerando che verrà realizzata la terza corsia autostradale e che si prevede nel Piano regionale integrato trasporto dell'Emilia-Romagna la costruzione di ulteriori quattro corsie, a libero accesso, affiancandosi all'autostrada in alternativa della via Emilia, e quindi con un totale di dieci corsie. (4-03352)

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali è stata revocata la pensione per causa di servizio a suo tempo concessa all'ex militare Moscato Onofrio, nato a Contursi Terme il 28 maggio 1927, numero del certificato di pensione 4072913. (4-03353)

GUARRA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se e quali provvedimenti abbia adottato ovvero intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti verificatisi nel comune di Casalduni ove il sindaco, nell'emettere i decreti di concessione del contributo di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non si è attenuto ai criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1981, n. 456, sostitutivo dell'articolo 14 della legge n. 219 del 1981, e facendo abuso dei suoi poteri ha concesso i detti contributi in numero di quattro a cittadini che non avevano diritto ad essere soddisfatti prioritariamente. (4-03354)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

RIGHI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che il comune di Vicenza ed i comuni contermini non sono stati riconosciuti come « area di particolare tensione abitativa » ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, creando una evidente ed ingiustificabile sperequazione rispetto ad altre città che si trovano in condizioni analoghe e che sono state riconosciute dal CIPE come appare nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982, che nella zona sono numerosissimi i casi di nuclei familiari già in possesso di sentenza esecutiva di sfratto, che la domanda di alloggi pubblici di tipo popolare è in crescente aumento (già oggi le domande incluse nella graduatoria comprensoriale sono oltre 3.500), che vi è una grande difficoltà nel reperimento di alloggi in affitto, che la situazione è stata ampiamente e dettagliatamente il-

lustrata dall'amministrazione comunale di Vicenza e dal signor prefetto di Vicenza — se non ritengano di proporre rapidamente il comune di Vicenza e gli altri comuni del comprensorio fra quelli riconosciuti come « area di particolare tensione abitativa » a' sensi del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94. (4-03355)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se risponde a verità che il Governo intende istituire nuove accademie per le belle arti, rispondendo così positivamente alle molteplici esigenze della vita culturale;

2) se una particolare attenzione è rivolta alle regioni del Mezzogiorno e a quelle città, come Benevento e Foggia, prive ancora di prestigiose istituzioni culturali ed universitarie. (4-03356)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CASINI PIER FERDINANDO, ROSSI, SANZA, FERRARI BRUNO, MENEGHETTI, RAVASIO, ZAMPIERI, BIANCHINI, BONETTI E ASTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali determinazioni intendano assumere in seguito alle dichiarazioni dell'arbitro di calcio Menicucci e alle polemiche che ne sono seguite ed in particolare se non ritengano opportuno predisporre, con gli appositi strumenti ispettivi, una indagine che permetta di appurare l'eventuale veridicità o infondatezza delle dichiarazioni di cui sopra.

Ciò al fine di garantire trasparenza allo svolgimento del campionato di calcio del nostro paese e assicurare agli sportivi certezza di imparzialità e garanzia di correttezza nelle designazioni arbitrali; tutto ciò in riferimento alla rilevanza sociale che questo sport ha assunto nel nostro paese. (3-00779)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se è in fase di realizzazione, o almeno di programmazione, a breve termine, una nuova casa mandamentale nel comune di Manfredonia da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, alla periferia del centro cittadino;

2) se, essendo stato di recente reso inattivo il carcere di Monte Sant'Angelo, non sia stata contemporaneamente prevista la costruzione di un carcere mandamentale, in considerazione delle necessità della zona e delle garanzie dovute ad ogni categoria di cittadini. (3-00780)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali sono i motivi per cui l'Italia non partecipa al consorzio Airbus che rappresenta una delle più qualificate collaborazioni tecnico-scientifiche fra le imprese nei paesi della CEE. (3-00781)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che il decreto firmato dal Ministro dell'agricoltura in data 9 marzo 1984 per regolare la produzione del pomodoro per l'anno 1984, penalizza lo sforzo operato nel settore dalle associazioni dei produttori danneggiando fortemente, specie nel meridione, i redditi delle piccole imprese — se non intendano concertare in modo diverso le contribuzioni comunitarie per non aggravare questo settore agricolo ed industriale. (3-00782)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) se è vero che l'uso del farmaco Flosint, prodotto dalla Farmitalia, Carlo Erba, è stato vietato in Inghilterra perché mortalmente avverso ai degenti;

2) quale è l'atteggiamento del Governo e del Ministro della sanità in merito a questo e ad altri farmaci, come il Nettacin della Essex di Milano, recentemente denunciati dalla procura di Torino. (3-00783)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) quali sono le cause per cui le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, nel settore della pesca e dei trasporti marittimi, stanno subendo una ingiusta penalizzazione con il diniego allo sgravio degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

2) perché mai tali imprese, nonostante espressa e formale richiesta, non hanno ottenuto il rimborso degli oneri sociali non dovuti, nonostante il parere favorevole del Ministro del lavoro e la deliberazione n. 121 del Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 17 giugno 1983. (3-00784)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

a) se intenda rinnovare per l'ennesima volta, alla prossima scadenza del 31 marzo, il decreto che, in base a un'applicazione distorta dell'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, limita i diritti dei detenuti e sospende regole di trattamento e istituti specificamente previsti dall'ordinamento penitenziario medesimo;

b) per quale ragione questi decreti, che pure sospendono in via generale norme di legge, non sono stati mai pubblicati né nella *Gazzetta Ufficiale* né nel Bollettino ministeriale né in altra forma ufficiale (non basta infatti a soddisfare le esigenze della pubblicità che la stampa ne dia notizia più o meno esatta e che solo dopo molto tempo qualche benemerita rivista scientifica riesca a darne notizia completa);

c) se non ritenga che la stessa reiterazione di simili provvedimenti indichi chiaramente che essi superano l'ambito di applicazione dell'articolo 90, che è limitato ai casi in cui ricorrano gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza per uno o più stabilimenti penitenziari e per un determinato periodo;

d) per quali motivi non ha affrontato in passato e se intende affrontare in futuro i problemi di sicurezza e disciplina all'interno dell'universo carcerario con strumenti amministrativi o legislativi diversi da quelli eccezionali e limitati dell'articolo 90. Peraltro i decreti e le circolari sinora emanate ex articolo 90 non sembrano neppure funzionali e necessari rispetto allo scopo della sicurezza penitenziaria, se è vero, per esempio, che ai detenuti ritenuti pericolosi, i quali sino al 1983 erano ammessi al colloquio solo col vetro divisorio, è concesso con l'ultimo decreto un colloquio senza vetri per

una volta al mese (è evidente che l'esigenza della sicurezza o richiede ogni volta il vetro divisorio o ogni volta può essere soddisfatta con altri mezzi);

e) se è vero che ai cosiddetti « braccetti », che secondo le stesse direttive ministeriali dovrebbero essere riservati ai detenuti giudicati pericolosi non in relazione ai reati per cui sono entrati in carcere, bensì in relazione ai delitti di sangue commessi dentro gli istituti penitenziari, siano invece assegnati anche detenuti che non hanno tenuto condotte carcerarie violente o lesive; e per quali ragioni ciò è stato ammesso e tollerato.

Gli interpellanti chiedono in definitiva se non ritenga che, modificando l'indirizzo politico-amministrativo e controllando più incisivamente il rispetto di questo indirizzo da parte delle amministrazioni periferiche e dei singoli istituti penitenziari possano evitarsi pratiche penitenziarie inutilmente vessatorie, possa avviarsi una gestione più umana del sistema carcerario che costituisca una positiva risposta alla protesta civile di tanti detenuti (che anche oggi continuano lo sciopero della fame) e possa infine essere agevolata una volontà di reinserimento molto diffusa, anche se non sempre esplicita, nella popolazione carceraria giovanile.

(2-00291) « ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, BALBO CECCARELLI, FERRARA, BARBATO, MASINA, LEVI BALDINI, COLUMBA, RIZZO, GUERZONI, VISCO, CODRIGNANI, BASSANINI, MINERVINI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere, in relazione alla necessità di uniformare l'indirizzo generale in materia di politica dei rimborsi ed in particolare nella materia dei tributi sui prodotti derivanti dagli alcoli; con riferimento alla circolare della direzione generale delle dogane 11 ottobre 1982, n. 2299/X con la quale si disponeva, su conforme avviso del Consiglio di Stato, di non procedersi ad alcun rim-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

borso dell'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vinaccia esportata anche se l'operazione di esportazione fosse avvenuta in epoca antecedente all'abrogazione del decreto ministeriale 23 maggio 1977 in quanto totalmente illegittimo -:

se le somme indebitamente versate dall'erario, a titolo del rimborso di che trattasi, siano state recuperate e quali iniziative siano state assunte nei confronti del dottor Ernesto Del Gizzo quale responsabile del decreto, tanto più che, come risulta dagli atti parlamentari e da denunce scritte di dirigenti, esistono prove inconfutabili che il Del Gizzo, pur di ottenere la firma del decreto dal Ministro *pro tempore*, gli aveva occultato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato nettamente contraria;

quali siano i motivi per cui, pur con tale grave reato commesso dal Del Gizzo e pur con tutte le manchevolezze e le omissioni più o meno volute a suo carico accertate durante la gestione della direzione generale delle dogane dalla commissione amministrativa di inchiesta nominata con decreto ministeriale 14 novembre 1980 e di cui esiste ampia documentazione alle pagine 11, 13, 14, 15, 16,

19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della prima relazione e alle pagine 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della seconda, si è ritenuto di integrarlo nel medesimo Ministero cedendo, come il Del Gizzo si va vantando, alle pressioni dell'ASSONIME;

se tale integrazione allo stesso Ministero non sia in aperta contraddizione con la decisione dell'Avvocatura dello Stato che si è costituita, a salvaguardia degli interessi dell'amministrazione, contro il suddetto Del Gizzo nel prossimo processo penale a Torino che lo vede imputato per contrabbando di oli minerali.

Gli interpellanti, tutto ciò premesso, chiedono se il Ministro non intenda disporre un'immediata indagine circa l'occultamento di atti di ufficio posto in essere dal Del Gizzo e procedere conseguentemente ai provvedimenti del caso ai fini di una necessaria e non più procrastinabile opera di moralizzazione.

(2-00292) « BELLOCCHIO, ANTONI, TRIVA, SARTI ARMANDO, BRUZZANI, CONTE ANTONIO, BELLINI, FERARRA, AULETA, DARDINI, BRINA, PIERINO, TRABACCHI, CRUCIANELLI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma